

	COMUNE DI RAVENNA Servizio Appalti e Contratti U.O. Gare e Contratti LL.PP. Piazza del Popolo, 1 Ravenna www.comune.ra.it	
--	--	--

Fascicolo 2019/6.5/329

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

IN PUBBLICAZIONE SUL PROFILO DI COMMITTENTE DELLA STAZIONE APPALTANTE DAL 17.06.2020 AL 15.07.2020

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI SUI PONTI IN VIA BAIONA (A118) E (A119) A RAVENNA- CIG: 8273818A99- CUP C67H17000990004.

La presente procedura di gara verrà svolta interamente con modalità telematica come in seguito dettagliatamente indicato.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI RAVENNA – Codice Fiscale/P.IVA 00354730392 - Piazza del Popolo n. 1 – Ravenna – Italia.

Procedura di affidamento: procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. sss) e dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, nel proseguo "Codice".

Tipologia: Appalto pubblico di lavori – CPV: 45233120-6 Lavori di costruzione di strade

Criterio di aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice, così come modificato a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2019 di conversione, con modificazioni, del decreto 18 aprile 2019, n. 32 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (cd. Sblocca cantieri), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019 ed in vigore dal 19 aprile 2019.

Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett eeeee) del Codice. Il contratto invece sarà invece **stipulato parte a corpo e parte a misura, qualora l'aggiudicatario offra la/e variante/i migliorativa/e di cui al/ai criterio/i di valutazione discrezionale/i N e/o O – di cui al paragrafo 18.1 del disciplinare di gara, essendo le varianti remunerate a corpo.**

Importo dell'appalto al netto di I.V.A.: € 1.430.000,00

Responsabile del procedimento: E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Codice, **ing. Fulvio Cundari** – email: fcundari@comune.ravenna.it

DATA E ORA DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: il giorno 15.07.2020 alle ore 12:30.

DATA E ORA DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA: il giorno 16.07.2020 alle ore 9.00.

L'appalto è realizzato in condizioni di lavoro dignitose lungo l'intera catena di fornitura ai sensi del D.M. Ambiente del 6.06.2012-Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici.

INDICE DEL DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
4. TEMPO UTILE PER ULTIMARE I LAVORI
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
6. REQUISITI GENERALI
7. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICO FINANZIARIA (QUALIFICAZIONE)
 - 7.1.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
 - 7.1.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
- 7.2 PRESCRIZIONI STABILITE A PENA DI ESCLUSIONE PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI

8. AVVALIMENTO
9. SUBAPPALTO
10. GARANZIA PROVVISORIA
11. SOPRALLUOGO
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC "OMISSIS"
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
- 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
- 15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "B" - OFFERTA TECNICA
17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "C" - OFFERTA ECONOMICA
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
- 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
- 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA
- 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA
- 18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "A" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
21. APERTURA DELLE BUSTE "B" E "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

* * *

1. PREMESSE

Il Comune di Ravenna, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale immediatamente eseguibile avente 741 del 30.12.2019 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo, nonché della **determinazione dirigenziale** del Comune di Ravenna a firma del Dirigente del Servizio Appalti e Contratti (determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016) pubblicata con la documentazione di gara, indice una **procedura aperta** ai sensi dell'art. 60 del codice, finalizzata alla conclusione del contratto di appalto in oggetto.

Il presente bando/disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Ravenna, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto.

Gli atti della procedura di affidamento di cui all'art. 29 del Codice vengono progressivamente pubblicati sul sito internet della stazione appaltante, nella sezione Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Riepilogo contratti e atti della procedura di affidamento ex. art. 29 del D.lgs 50/2016.

Il progetto è stato validato dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del Codice in data 19.12.2019 (P.G. 249179).

Luogo di esecuzione dei lavori: Ravenna.

ACCESSO, REGISTRAZIONE ED UTILIZZO DELLA PROCEDURA TELEMATICA

La presente procedura di gara verrà svolta mediante apposito sistema informatico (di seguito "**piattaforma telematica**") accessibile all'indirizzo <https://appalti.comune.ra.it>

La componente della piattaforma telematica rivolta ad offrire funzionalità specifiche agli operatori economici verrà di seguito indicata anche come "**portale appalti**" nell'ambito del quale sono consultabili i seguenti *manuali di istruzione per gli operatori economici stessi*:

- nella sezione Informazioni - Accesso area riservata, il **manuale Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti** ;

- nella sezione Informazioni - Istruzioni e Manuali, il **manuale Guida alla presentazione di offerte telematiche**;*

Si precisa che in caso di conflitto tra le previsioni contenute nei manuali e quelle contenute nel presente disciplinare, prevalgono sempre queste ultime.

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente **registrarsi sul Portale Appalti** - raggiungibile all'indirizzo sopra indicato o dalla Home page del sito istituzionale del Comune di Ravenna dal banner "Portale delle gare telematiche" - cliccando su *Registrati* nella sezione Area Riservata.

La registrazione è effettuata una tantum e consentirà all'operatore economico l'accesso alla sua AREA RISERVATA anche in caso di partecipazione a future procedure telematiche bandite dal Comune di Ravenna. Per registrarsi regolarmente, gli operatori economici dovranno disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da indicarsi nell'apposito campo dei form di registrazione. Qualora gli operatori, in sede di registrazione, indichino un indirizzo PEC erraneo o non funzionante oppure indichino un indirizzo di posta elettronica non certificata, si assumeranno l'intera responsabilità del mancato ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 58, comma 5, del d.lgs. 50/2016 o delle altre PEC di notifica di comunicazioni inserite dalla stazione appaltante nell'area Comunicazioni della piattaforma telematica.

Si consiglia di ultimare la registrazione al Portale in tempo utile rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si precisa che l'operatore economico è l'unico responsabile delle informazioni e dei dati inseriti nella piattaforma telematica in fase di registrazione. Si raccomanda pertanto di verificare la correttezza di tutti i dati inseriti ed in particolare dell'indirizzo di posta elettronica certificata. In caso di errore, come sopra indicato, gli operatori economici offerenti non potranno ricevere PEC di notifica di avvenuto inserimento di comunicazioni e/o richieste della stazione appaltante nell'area comunicazioni del Portale e non potranno ricevere la notifica di corretto recepimento dell'offerta alla piattaforma telematica.

Con il completamento della registrazione gli operatori economici accetteranno integralmente le **Regole di utilizzo della piattaforma telematica**-visionabili nelle pagine del Portale dopo la compilazione dei form richiesti per la registrazione.

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura, per tutte le problematiche inerenti la registrazione a sistema e gli aspetti informatici relativi al caricamento e/o trasmissione delle offerte potranno rivolgersi al Call Center tramite:

- Tel. 0422-267755 nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30**
- mail: service.appalti@maggioli.it**
- oppure tramite la sezione del portale "Assistenza tecnica".**

Si fa presente che:

- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'articolo 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, il **consorzio sarà l'unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica**, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;

- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'articolo 45, co. 2, lettere d), e), f) e g) del Codice dei Contratti, **l'impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l'unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica**, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, "R.T.I." o "R.T."), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito, "G.E.I.E.").

PRESENTAZIONE DI OFFERTA

Una volta eseguita la registrazione l'operatore dovrà **accedere alla propria AREA RISERVATA, selezionare la gara oggetto del presente disciplinare** (identificabile tramite l'oggetto e/o il codice CIG) e procedere alla presentazione dell'offerta seguendo le indicazioni contenute al paragrafo 4 della "*Guida alla presentazione di offerte telematiche*".

Nel caso di partecipazione in R.T.I. la mandataria, giungendo alla videata 'Forma di partecipazione' dovrà indicare 'Sì' al quesito "L'impresa partecipa come mandataria di un raggruppamento temporaneo?" e proseguire con le informazioni richieste riguardanti gli altri operatori costituenti il raggruppamento.

Gli operatori economici, dopo aver correttamente presentato offerta tramite il portale appalti, riceveranno una PEC di conferma, all'indirizzo indicato in sede di registrazione / profilazione, dell'avvenuta ricezione dell'offerta stessa e del relativo numero di protocollo.

Gli operatori economici al momento del caricamento delle offerte sul portale appalti **dovranno rispettare i limiti dimensionali, sia dei singoli file che per l'insieme dei file relativi ad una intera busta, indicati nel portale stesso (per i**

singoli file il limite è di 50 MB mentre l'intera busta telematica il limite è di 100 MB). In ogni caso si raccomanda, al fine di evitare appesantimenti nell'attività di caricamento, di scegliere formati grafici e risoluzioni tali da rendere i file di dimensioni contenute.

DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

Si precisa che per la partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è necessario che tutti gli operatori interessati siano in possesso della **dotazione informatica** (hardware e software) indicata al paragrafo 2 del Manuale *Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti*"

Fra le altre cose si segnala, in particolare, la necessità di essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di utilizzare, da parte di un legale rappresentante o procuratore del soggetto che intenda partecipare alla procedura, una firma digitale generata mediante un dispositivo sicuro per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e accreditato ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014 e dell'art. 29 del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, **è in grado di verificare automaticamente la validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione**, e segnalare all'offerente l'eventuale invalidità, **solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CADES (.p7m).**

Tutta la documentazione caricata nella piattaforma telematica (dichiarazioni, documenti e offerte) dagli operatori economici relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, qualora richiesta in firma digitale, verrà considerata come carente di sottoscrizione qualora sia firmata con certificati di firma digitale non validi, scaduti o rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AgID.

COMUNICAZIONI

L'indirizzo PEC indicato dagli operatori economici offerenti al momento della profilazione / registrazione nel portale appalti sarà quello utilizzato dalla stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 6, del d.lgs. 50/2016, per le comunicazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 76.

Trattandosi di gara telematica, le relative comunicazioni - comprese **le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 2-bis e 5, del d.lgs. 50/2016**, saranno effettuate agli operatori tramite il portale appalti e saranno da questi visibili e reperibili nell'area riservata (*ossia l'area visibile dopo l'inserimento dei codici di accesso*) del portale appalti stesso. Per tutte le comunicazioni e richieste inoltrate dalla stazione appaltante agli operatori economici offerenti tramite il portale appalti, comprese anche le comunicazioni di cui al periodo precedente, sarà spedito un avviso tramite PEC, all'indirizzo indicato dall'operatore al momento della profilazione / registrazione, che informerà gli operatori stessi dell'avvenuta immissione nel portale appalti di comunicazioni e/o richieste e dei relativi oggetti. Al proposito è responsabilità degli operatori economici registrare con tempestività nel portale appalti (entrando nell'Area riservata, nell'Area personale, sezione "Profilo" - "I tuoi dati") fra i propri dati di profilazione, i nuovi indirizzi PEC in caso di intervenute modifiche degli stessi non potendo imputare alla stazione appaltante nessuna responsabilità in caso di mancati recapiti delle comunicazioni a causa di invii di PEC ad indirizzi non più validi.

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, anche la facoltà di effettuare una o più delle comunicazioni inerente la presente procedura di affidamento, comprese le comunicazioni di cui sopra, mediante PEC agli indirizzi recuperati d'ufficio tramite consultazione dei certificati CCIAA.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Si ribadisce che le comunicazioni saranno comunque sempre visibili nell'Area riservata del portale appalti (nell'Area personale, sezione "Servizi" - "Comunicazioni") e, pertanto, si raccomanda all'operatore economico di prendere sistematicamente visione, anche nell'ambito delle specifiche pagine relative alla presente procedura, al fine di monitorarne l'avanzamento.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La **documentazione di gara** comprende gli **Elaborati Progettuali** che compongono il progetto posto a base di gara approvato dalla deliberazione della Giunta Comunale citata nelle premesse, nonché:

- il presente **Bando-Disciplinare di gara** e relativi allegati, vale a dire:

(da inserire nella busta telematica A - documentazione amministrativa)

-**Modello 1**_Istanza di partecipazione alla gara;

-**Modello 1-bis**_per RTI;

-**Modello 1-ter**_per Avvalimento;

-**Modello 2**_Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) conforme al modello pubblicato sulla GURI n. 170 del 22/7/16;

-**Modello 3**_Elenco soggetti art. 80, comma 3 Codice;

-**Modello 4**_Ulteriori dichiarazioni ai sensi dell'art. 80 commi 1 e 5 Codice;

-**Modello 4-bis**_dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 co. 3 del Codice;

-**MOD. F23 EDITABILE** per assolvim. imposta di bollo, le Istruzioni per MOD. F23 e il **MOD.** per l'attestazione avvenuto assolvimento imposta di bollo (da utilizzare nel caso in cui si assolva l'imposta di bollo non tramite il Mod. F23 ma acquistando apposito contrassegno)

(da inserire nella busta telematica B - offerta tecnica)

-**Modello 6**_Offerta relativa ai criteri di valutazione di natura "tabellare";

(da inserire nella busta telematica C- offerta economica)

- **Modello 5**_Offerta economica;

- "Lista delle categorie di lavoro e forniture" previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori e (**COD. Elaborato R_1014**) e **Tabella di riepilogo dell'offerta economica con variante migliorativa** nell'ultima pagina della lista delle **categorie** (tabella che dovrà essere presentata dai soli concorrenti che presenteranno la/e proposta/e migliorativa/e di cui ai criteri di valutazione discrezionali "N" – per il Ponte A118 ed "O" – per il Ponte A119).

Il Modello per la giustificazione dei prezzi, la cui compilazione verrà richiesta all'o.e. primo in graduatoria solo in caso di verifica di anomalia dell'offerta).

La suddetta documentazione di gara, ivi compresa la Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori, è disponibile, oltre che sul Portale appalti (dalla Home page del sito istituzionale del Comune di Ravenna "cliccando" su "Portale delle gare telematiche") anche direttamente al seguente link: <http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-di-gara-e-indagini-di-mercato> o dal sito internet: <http://www.comune.ra.it> tramite il percorso Home »Aree Tematiche »Bandi, concorsi ed espropri »Bandi di gara e indagini di mercato oppure direttamente dalla sezione "Amministrazione trasparente" alla voce "Bandi di gara e contratti" e cliccando poi su "Bandi di gara e Avvisi di indagine di mercato".

Nella pagine del sito internet della stazione appaltante nella quale sono pubblicati i suddetti documenti di gara è altresì presente il link per accedere agli atti della procedura pubblicati ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016.

Gli elaborati del progetto esecutivo sono disponibili sul sito internet del comune e sul portale della gare telematiche cliccando sul link contenuto all'interno del FILE AVENTE IL NOME "LINK AL PROGETTO".

2.1 AVCPass

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara dovranno registrarsi sul servizio AVCPass nel sito internet dell'ANAC e generare il proprio PASSOE per il codice CIG relativo alla presente gara (ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera dell'ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20.12.2012 così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e come aggiornata dalla deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016).

2.2 Informazioni e chiarimenti

È possibile formulare quesiti sulla presente procedura **esclusivamente tramite la piattaforma telematica** entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, sempre mediante **la piattaforma telematica**.

È possibile ottenere **chiarimenti di natura amministrativa** contattando i seguenti referenti dell'U.O. Gare e Contratti: tel 0544-482267 e/o tel. 0544-482078 e/o tel. 0544-482122, qualora sussistano effettive difficoltà e/o incertezze interpretative della disciplina di gara e delle modalità di compilazione dei documenti allegati (modelli dichiarativi) al presente disciplinare.

È possibile ottenere chiarimenti di natura tecnica sul presente appalto rivolgendosi all' Ing. Fulvio Cundari 0544.482849 e/o all'ing. Leonarda Principato 0544.482733.

Le risposte della stazione appaltante alle richieste di chiarimenti saranno comunicate agli offerenti **tramite piattaforma** e saranno **pubblicate anche su internet al suddetto link:**

<http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-di-gara-e-indagini-di-mercato> .

3. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI ED IMPORTO

Il progetto definitivo-esecutivo prevede il ripristino di due ponti (A118 e A119) in cemento armato posti in serie lungo via Baiona, strada di primaria importanza in quanto di collegamento tra la città, la zona artigianale Bassette, il polo industriale ed i lidi Nord (Porto Corsini/Marina Romea). L'intervento, come dettagliatamente descritto nel progetto definitivo-esecutivo, prevede un risanamento dal punto di vista tecnologico dei materiali, tenuto conto dello stato di degrado dei ponti evidenziato in fase di ispezione visiva ed analizzati i risultati dei modelli numerici, ripristinandone l'efficienza ed eliminando le non conformità riscontrate, ricreando le condizioni di sicurezza per la viabilità veicolare. Non sussistono nell'area di intervento, vincoli di carattere storico, artistico o archeologico, ma paesaggistici, ricadendo la stessa completamente nei confini territoriali del Parco Regionale del Delta del Po, ed in particolare nell'area contigua al Parco Regionale – Stazione Pineta di S. Vitale e Piallasse di Ravenna. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto posto a base di gara approvato dal Comune di Ravenna.

3.1. L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto lo stesso rappresenta un intervento singolo per tipologia di prestazioni e funzionalità e pertanto non ulteriormente suddivisibile.

3.2 L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni come evidenziato nella tabella che segue (Tabella 1)

Lavorazione	Cat.	Importo in euro (comprensivo degli oneri sulla sicurezza e lav. in economia)	% (sull'importo totale a base di gara)	prev. o scorpor.	Qualif. obblig.
Opere stradali e accessorie	OG3	€ 1.158.730,04	81,03%	Prevalente	SI
Apparecchiature strutture speciali	OS11	48.268,01	3,38%	Scorporabile (sios < del 10%)	SI
Opere marittime e lavori di dragaggio	OG7	223.001,95	15,59%	Scorporabile	SI
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI IN APPALTO (compresi oneri sulla sicurezza)		Euro 1.430.000,00	100.00%		

Sul possesso dei requisiti di idoneità tecnica, capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa si rimanda al successivo paragrafo 7.

3.3 Finanziamento. L'appalto è finanziato con risorse proprie dell'amministrazione comunale.

3.4 Ai sensi dell'art. 35 comma 4, del Codice, l'importo del presente appalto ammonta ad € 1.430.000,00=, Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, di cui:

- importo a base d'asta (importo soggetto a ribasso d'asta) pari ad € 1.282.500,00;
- oneri per la sicurezza da PSC (non soggetto a ribasso d'asta) pari a € 147.500,00=.

3.5 Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice l'importo posto a base di gara comprende il costo della manodopera stimato nella misura del **43,48%** dell'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta e quindi pari ad euro 557.631,00 (art. 2 comma 4 del CSA).

3.6 Il contratto sarà stipulato a misura ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett eeeee) e lett ddddd) del Codice.

Il contratto invece sarà invece stipulato parte a corpo e parte a misura, qualora l'aggiudicatario offra la/e variante/i migliorativa/e e la/e stessa/e sarà/anno accettata/e dalla commissione giudicatrice, essendo la/e variante/i valutata/e a corpo.

In caso di aggiudicazione ad un concorrente che abbia presentato la proposta di variante che sia ritenuta accoglibile e quindi valutata dalla commissione, in contratto verranno prevista l'esecuzione dei lavori di variante proposti.

I prezzi relativi ai lavori a misura che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura, tramite offerta a prezzi unitari mediante la lista delle categorie, così come il prezzo a corpo eventualmente proposto in caso di presentazione della/e variante/i, resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

3.7 Vincoli esecutivi

- ai sensi dell'art. 13, comma 3 del CSA, l'amministrazione si riserva **la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza**, anche nelle more della stipula formale del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice;

- dichiara di prendere atto - per le prestazioni a corpo - che l'indicazione delle voci e quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che - seppur determinato attraverso l'indicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni - resta fisso ed invariabile;

-la consegna dei lavori dovrà avvenir entro febbraio 2021 per non interferire con il periodo di riproduzione della fauna selvatica come indicato nel nulla osta dell'Ente del Parco del Po (15 marzo – 15 luglio) ed in modo da lavorare per i primi 9 mesi a senso unico alternato e per i rimanenti 5 mesi con chiusura totale al transito in modo da limitare il più possibile i disagi nei collegamenti tra le varie località nella stagione estiva

- qualora il concorrente proponga la/e variante/i e la stessa/e non sia/no ritenuta/e accettabile/i e quindi valutabile/i dalla Commissione giudicatrice, il concorrente si impegna espressamente ad eseguire le lavorazioni così come definite nel progetto esecutivo predisposto dalla stazione appaltante e nella propria offerta tecnica in base al ribasso percentuale offerto nella penultima pagina della lista delle categorie relativo al progetto esecutivo a base di gara, **senza tener conto di quanto offerto con la/e variante/i proposta/e.**

4. TEMPO UTILE PER ULTIMARE I LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi oggetto delle prestazioni è fissato in **giorni 430 (quattrocentotrenta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori principali (art. 14 del CSA).

Si precisa tuttavia che il termine contrattuale vincolante sarà determinato applicando al termine di cui al punto precedente, l'eventuale **riduzione sul tempo di esecuzione dei lavori offerta dal concorrente in sede di gara** (criterio di valutazione "H" di cui alla tabella riportata nel paragrafo 18.1). In tal caso il cronoprogramma è automaticamente adeguato in ogni sua fase, mediante riduzione proporzionale di tutti i tempi previsti. Il programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 19 del CSA è redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori ridotto.

In caso di varianti migliorative, il tempo massimo aggiuntivo a quello di 430 giorni previsto per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, per eseguire i lavori relativi alle varianti migliorative relative ai Ponti A118 e A119, qualora proposti ed autorizzati, **non può superare complessivamente i 30 gg giorni naturali e consecutivi e rispettivamente 20 giorni per il Ponte A118 e 10 giorni per il Ponte A119.**

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione (Sentenza del CdS Ad Plenaria del 20/5/2013 n. 14)

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le eccezioni disposte dai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice.

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 45

comma 2, lett. b), c) ed e) ed anche laddove le modifiche soggettive ivi contempalate si verifichino in sede di gara.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare la domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai successivi paragrafi 6, 7.1, 7.2 e 7.3 sono dettagliati i requisiti di accesso necessari ai fini della partecipazione alla gara.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono **cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice**. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, tali requisiti devono essere posseduti sia dal consorzio che dalle consorziate indicate come esecutrici.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato **incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.LGS. del 2001 n. 165**.

7. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICO FINANZIARIA (QUALIFICAZIONE)

7.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti indicati ai successivi punti 7.1.1 e 7.1.2.

7.1.1 Requisiti di idoneità professionale

-iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (*e-Certis*). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art 49 del Codice, tale requisito deve esser dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

7.1.2 Requisiti di qualificazione

Il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Per quanto riguarda le lavorazioni relative alla categoria prevalente OG3

- **attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 dell'Allegato A del Regolamento e dell'art. 63, comma 1 del Regolamento, la **qualificazione nella categoria OG3 con classifica adeguata al valore delle prestazioni complessivamente considerate nella predetta categoria**

b) Categorie scorparabili

- b1) Relativamente alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS11 (categoria SIOS).

Tali lavorazioni sono ricomprese tra quelle c.d. SIOS elencate nell'Allegato A del DM n. 248/2016 e sono state indicate nella tabella di cui al paragrafo 3.2 **come categoria scorporabile**.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del DM 248/2016 e dell'art. 12 c. 2, lett. b) della legge 80/2014, le lavorazioni relative a tale categoria scorporabile, essendo a **qualificazione obbligatoria**, non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente.

Il possesso dei requisiti per la predetta categoria, essendo l'importo di tali lavorazioni inferiore a 150.000,00 euro, può essere provato **oltre che dalla attestazione SOA nella categoria OS11 anche tramite i requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010**, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo, vale a dire mediante:

a) importo dei **lavori analoghi rigorosamente ed esclusivamente a quelli della categoria OS11**, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore all'importo dei lavori della stessa categoria. Si precisa che per lavori analoghi si intendono rigorosamente ed esclusivamente i lavori rientranti nelle declaratorie delle categoria OS11 di cui all'Allegato A del DM n. 248 del 10 novembre 2016;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori rispettivamente di cui alla precedente lett. a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

In caso di ricorso al subappalto qualificatorio, ai sensi dell'art. 92 comma 1, secondo periodo, del Regolamento, i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dall'impresa, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

- b2) Relativamente alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG7.

Tali lavorazioni sono state indicate nella tabella di cui al paragrafo 3.2 **come categoria scorporabile**.

Ai sensi dell'art. 12 c. 2, lett. b) della legge 80/2014, le lavorazioni relative a tale categoria scorporabile, essendo a **qualificazione obbligatoria**, non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente.

Il possesso dei requisiti per la predetta categoria, essendo l'importo di tali lavorazioni superiore a 150.000,00 euro, può essere provato esclusivamente dalla attestazione SOA nella categoria OG7 con classifica adeguata al valore delle prestazioni.

In caso di ricorso al subappalto qualificatorio, ai sensi dell'art. 92 comma 1, secondo periodo, del Regolamento, i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dall'impresa, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Variante migliorativa e relativa qualificazione

Le lavorazioni relative alla/e variante/i migliorativa/e di cui al/i criterio/i di valutazione "N" ed "O", sono riconducibili alla declaratoria della categoria OG7.

Pertanto, trattandosi di una categoria a qualificazione obbligatoria di importo superiore ai 150.000,00 già prevista per il progetto definitivo-esecutivo base, il possesso dei requisiti per la categoria scorporabile OG7, a qualificazione obbligatoria deve essere provato, come previsto al presente paragrafo 7.1.2 lett b2), da attestazione SOA, con classifica adeguata, nella categoria OG7, tenendo conto del valore della stessa così come quantificata dal concorrente in offerta nel/i computo/i metrico/i estimativo/i della/e variante/i da inserire esclusivamente nella busta C).

In caso di ricorso al subappalto qualificatorio, ai sensi dell'art. 92 comma 1, secondo periodo, del Regolamento, i requisiti relativi alla categoria OG7 non posseduti dall'impresa, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per quanto riguarda le lavorazioni scorporabili di importo inferiore a 150.000 euro - per le quali il concorrente intenda qualificarsi ai sensi dell'art. 90 del DPR 207/2010 dichiarando l'esecuzione di lavori analoghi per lavori per committenti pubblici, si prescrive quanto segue.

In coerenza a quanto indicato da ANAC nella delibera n. 35 del 20.01.2020, si richiede, a **pena di esclusione**, che al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente **sia in possesso di uno o più certificati di esecuzione di lavori (CEL)**, idonei alla dimostrazione del requisito, per i quali deve essere indicato con esattezza, preferibilmente nel Modello 1- istanza di partecipazione alla gara (e/o nel DGUE):

- il numero di protocollo (codice) del CEL e la data di emissione dello stesso, al fine di rendere possibile le eventuali operazioni di verifica da parte della stazione appaltante tramite AVCPASS;

- l'importo dei lavori ed una sintetica descrizione dei lavori cui il CEL si riferisce con l'indicazione dell'eventuale quota parte degli stessi non analoghi alle lavorazioni scorparabili per le quali ci si intende qualificare;
- il committente,
- l'esatto periodo di esecuzione.

In assenza di CEL, il concorrente non potrà in alcun altro modo comprovare ai sensi dell'art. 90 del DPR 207/2010 l'esecuzione dei lavori analoghi per committenti pubblici.

Si precisa che ai fini del soddisfacimento del requisito tramite l'art. 90 del DPR 207/2020 i lavori valutabili **sono solo ed esclusivamente quelli per i quali sussistano tutte le seguenti condizioni:**

- devono essere lavori **analoghi** alle lavorazioni per le quali si intenda qualificarsi,
- devono essere stati eseguiti **direttamente** (quindi senza quindi tener conto dell'eventuale quota subappaltata) **nel quinquennio** antecedente la pubblicazione del bando (in caso di lavori iniziati prima del suddetto quinquennio ed ultimati all'interno dello stesso, è valutabile solo la quota parte di lavori effettuati nel quinquennio),
- per gli stessi deve già essere stato emesso un CEL entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Anche la mancanza di una sola delle suddette condizioni comporterà l'impossibilità di valutare il lavoro eseguito ai fini della qualificazione ex art. 90 del DPR 207/2010.

* * *

Si rammenta che in applicazione dell'art 216 comma 14 del Codice, in attesa dell'adozione del Regolamento di cui all'art.216 comma 27-octies del Codice, alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III (artt. da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti ivi richiamate del Regolamento.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

La stazione appaltante acquisisce i documenti comprovanti l'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica ed economico finanziaria mediante la banca dati prevista dall'art. 81 del d.lgs. n. 50/2016, operando in via transitoria mediante il sistema AVCPass, secondo quanto previsto dall'art. 216, comma 13 dello stesso decreto e con le modalità specificate nel presente disciplinare di gara in relazione all'acquisizione delle varie tipologie di documenti.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, al fine di consentire, in caso di verifica, alla stazione appaltante di acquisire i documenti relativi ai requisiti degli stessi, accedendo al sistema dal sito internet dell'Autorità nazionale Anticorruzione, nella apposita sezione.

In relazione alla verifica, la stazione appaltante **richiede all'operatore economico sottoposto a verifica i soli documenti in sua esclusiva disponibilità necessari per la comprova dei requisiti, intesi quali mezzi di prova ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 50/2016**, richiedendo che siano resi disponibili nel sistema AVCPass, anche considerando quanto indicato dall'Anac nella propria deliberazione n. 157/2016.

7.2 Prescrizioni stabilite a pena di esclusione per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi.

Requisito di idoneità professionale

7.2.1 Il requisito di idoneità professionale di cui al precedente punto 7.1.1 (iscrizione alla CCIAA) deve essere posseduto:

a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, **da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o aderenti al contratto di rete;**

b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice deve essere posseduto **dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.**

Requisiti di qualificazione

7.2.2. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti, di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente punto 7.1.2 ai sensi dell'art. 92, comma 2 del Regolamento (che continua ad applicarsi in virtù dell'art. 216, comma 14 richiamato dall'art. 83, comma 2 del Codice) devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella **misura minima del 40%**; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella **misura minima del 10%** di quanto richiesto all'intero raggruppamento. **L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.**

In caso di RTI orizzontale formata solo da due imprese, la mandataria dovrà, pena l'esclusione, possedere una qualificazione minima superiore al 50%.

7.2.3. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti di tipo **verticale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti, ai sensi dell'art. 48, comma 6 del Codice, devono essere posseduti **dalla capogruppo nella categoria prevalente per il relativo importo**; per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

7.2.4. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo **misto** (art 48 comma 6 ultimo periodo del Codice).

7.2.5. Nel caso di **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1974 n. 1577 e s.m.i. e i **consorzi di imprese artigiane** di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 di cui all'**art. 45 comma 2 lett. b) del Codice** e i **consorzi stabili** costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile, **di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente paragrafo 7.2 **devono essere posseduti e comprovati come previsto dall'art 47 del Codice**.

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Codice, i consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto (*comma così sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera i), della legge di conversione del decreto sblocca-cantieri*).

7.2.6 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 8 del Codice, per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del codice, la quota di requisito posseduta dai singoli soggetti concorrenti componenti i RTI, consorzi ordinari, le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), deve essere adeguata alle rispettive quote di lavori assunti.

8. AVVALIMENTO

Non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento:

a) per la dimostrazione dei requisiti generali e del requisito di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 7.1.1;

b) se presenti - per le lavorazioni relative alla categorie SIOS di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori, ai sensi dell'art. 89, comma 11 del codice.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la **sostituzione dell'ausiliaria**, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti posti dal vigente ordinamento fermo restando che - come stabilito dall'art. 105 comma 1 del d.lgs. 50/2016 - in ogni caso le attività oggetto del presente appalto devono essere eseguite in proprio dall'aggiudicatario e che la quota subappaltata non sia tale da tradursi in una sostanziale elusione del divieto di cessione del contratto. Nel caso di ricorso al subappalto l'operatore economico deve sempre indicare nel **DGUE, parte II, sezione D) o nella domanda di partecipazione alla gara (Modello Allegato 1)** le lavorazioni e la relativa quota che intende eventualmente subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il concorrente singolo o raggruppato che, con riferimento ai requisiti richiesti per le **categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria**, intenda qualificarsi, **tramite subappalto (subappalto qualificatorio)**, fermo restando quanto precisato al

paragrafo 7.1.2, è obbligato ad indicare in sede di partecipazione alla gara (preferibilmente nel DGUE, Parte IV, punto C) n. 10 o nella domanda di partecipazione alla gara (Modello Allegato 1) **pena l'esclusione dalla gara, non sanabile con soccorso istruttorio**, la volontà di subappaltare l'esecuzione delle lavorazioni ricondotte alle categorie scorporabili - a qualificazione obbligatoria- per la quale non possieda i requisiti richiesti.

Si precisa che non viene richiesta l'indicazione dei subappaltatori dei quali si intenda far ricorso in caso di aggiudicazione, nè quindi la produzione di DGUE da parte di quest'ultimi. Inoltre ai sensi dell'art. 1 comma 18, secondo periodo, della legge di conversione del DL 32/2019 (legge 14 giugno 2019 n. 55) nella presente procedura **non viene richiesto di indicare la terna dei subappaltatori** in quanto l'applicazione della disposizione di cui all'art 105 comma 6 è sospesa fino al 31/12/2020.

I subappaltatori o i subcontraenti che eseguiranno una o più delle attività di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012 [vale a dire a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri], dovranno essere **obbligatoriamente iscritti negli appositi elenchi (white list) di cui al comma 52 dell'art. 1 della citata legge 190/2012.**

Nel caso di autorizzazione di subappalti, qualora ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13 del Codice, l'Amministrazione Comunale **corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto** per le prestazioni dallo stesso subappaltatore eseguite, secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto. Invece in tutti i casi in cui la stazione appaltante non proceda al pagamento diretto del subappaltatore, l'appaltatore dovrà trasmettere fattura quietanzata del subappaltatore e/o sub contraente entro il termine di venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti. In caso di omessa trasmissione della fattura quietanzata la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento nei confronti dell'appaltatore.

Si precisa che l'affidatario **prima dell'inizio della prestazione**, dovrà comunicare alla stazione appaltante per **tutti i subappalti nonché i sub-contratti che non sono subappalti**, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subappaltatore/sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Qualora all'interno dei predetti subappalti/sub-contratti rientrino prestazioni di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012, il subappaltatore/sub-contraente dovrà essere iscritto **negli appositi elenchi (white list) di cui al comma 52 della citata legge 190/2012.**

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 28.600,00 (ventottomilaseicento//00)**= salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in **titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, **in contanti, con bonifico, in assegni circolari**, con versamento sul Conto di Tesoreria del Comune di Ravenna che ha il seguente **CODICE IBAN: IT76 H 06270 13199 T20990000002**, precisando come causale che trattasi di garanzia provvisoria ed **indicando il CIG** (codice identificativo della gara) e l'oggetto dell'appalto. In questo caso è sufficiente caricare a sistema la copia scansionata della ricevuta bancaria di deposito della somma.
- c. **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è **conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.**

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19/1/2018 n. 31 (G.U. 10/4/2018 n. 83) di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conformi agli schemi di polizza tipo contenuti nell' <<Allegato A - Schemi Tipo>> al predetto decreto;
- 4) avere validità per **360 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) **prevedere espressamente:**
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) omissis
- 8) **essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;**
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori **120 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere caricate alternativamente su Piattaforma Telematica **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- *(in caso di garanzia nativa digitale)* file firmato digitalmente dal soggetto munito di idonei poteri del garante (banca o compagnia di assicurazione od intermediario autorizzato ai sensi della vigente normativa);
- *(in caso di garanzia nativa analogica)* copia scansionata dell'originale analogico firmato digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico offerente in segno di attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico.

In caso di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente **segnala e documenta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti aggiornati ai requisiti delle nuove revisioni delle norme ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015**. In questi casi è sufficiente caricare a sistema i file delle certificazioni possedute anche se non firmate digitalmente oppure una dichiarazione sostitutiva con la quale si dichiara il possesso delle certificazioni indicando altresì i relativi estremi e gli organismi che le hanno rilasciate.

In caso di partecipazione in forma associata, **la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità** di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere

dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

11.1. Si richiede ai concorrenti, a pena di esclusione, di effettuare un sopralluogo nei luoghi oggetto di intervento.

In considerazione delle particolari condizioni dello stato dei luoghi in cui si andrà ad operare e vista la peculiarità dell'intervento, il sopralluogo dovrà essere effettuato esclusivamente dal **Direttore Tecnico dell'impresa interessata come risultante dal certificato CCIAA o dall'attestato SOA**, con l'assistenza di un tecnico del Comune

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può, relativamente al presente appalto, ricevere l'incarico da più concorrenti. Il soggetto che abbia delega/procura da più operatori economici potrà effettuare il sopralluogo richiesto per la presente gara solo per uno di essi.

Il sopralluogo dovrà tassativamente avvenire con l'assistenza di un dipendente del Comune.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato esclusivamente in una delle seguenti giornate:

23.06.2020

26.06.2020

30.06.2020

02.07.2020

La visita deve essere **prenotata telefonicamente al numero di tel. +39-0544-482651 (Daniela Bisulli) e confermata via fax al seguente numero 0544-482742** indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo.

Le prenotazioni dovranno tassativamente pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno lavorativo precedente a quello stabilito per il sopralluogo.

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

11.2. In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato o dal consorzio oppure, su delega del consorzio, da parte di almeno una delle consorziate indicate in fase di gara per l'esecuzione.

Relativamente ai sopralluoghi in caso di R.T.I. o consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 del codice, i soggetti persone fisiche delle imprese del R.T.I. o del consorzio o delle consorziate che possono effettuare il sopralluogo, sono le stesse indicate al precedente punto 11.1, con riferimento alle imprese singole. Quindi nel caso il sopralluogo venga effettuato da un dipendente della consorziata indicata questi si dovrà presentare con entrambe le deleghe (quella con cui il consorzio delega l'esecutrice al sopralluogo e quella del legale rappresentante dell'esecutrice con cui viene delegato il proprio dipendente)

In linea con la consolidata giurisprudenza (cfr Consiglio di Stato IV, 19.10.2015 n. 4778; IV, 17.2.2014 n. 744), si puntualizza che, **in caso di R.T.I. costituendo, l'obbligo di eseguire il sopralluogo posto a carico dei partecipanti va riferito a ciascun componente che costituirà il raggruppamento stesso**, per assicurare un'adeguata ponderazione dell'offerta e l'**attestato di sopralluogo rilasciato dalla stazione appaltante deve riferirsi a tutte le imprese partecipanti; l'esecuzione del sopralluogo da parte di una sola impresa del R.T.I. costituendo, presuppone obbligatoriamente che a tale impresa sia rilasciata regolare delega dalle altre imprese non partecipanti.**

Come precisato dal Consiglio di Stato, V, 19.2.2018 n. 1037, infatti, **la mancata effettuazione del sopralluogo da parte di tutte le imprese, ovvero l'esecuzione del sopralluogo da parte di una sola impresa in assenza delle deleghe previamente rilasciate, delle altre imprese facenti parte del R.T.I. costituendo, e senza espliciti riferimenti alle ditte o al futuro raggruppamento, rappresenta una carenza dell'offerta e del suo contenuto, come tale insanabile, dando pertanto luogo alla esclusione dalla gara.**

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione non darà luogo a soccorso istruttorio in quanto l'adempimento è verificabile d'ufficio in seduta pubblica mediante consultazione dall'elenco dei soggetti che hanno effettuato il sopralluogo tenuto dalla stazione appaltante stessa.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Nella presente procedura, attivandosi la cosiddetta inversione procedimentale, la verifica della corretta esecuzione del sopralluogo sarà fatta d'ufficio.

Il punto di ritrovo per l'effettuazione del sopralluogo, sarà comunicato dal Servizio Edilizia Pubblica - U.O. Scolastica e Impianti Sportivi, al momento della conferma della prenotazione.

12. "Omissis" (PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C. – non dovuto)

Il decreto Rilancio (dl 34/2020), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, prevede all'art. 65 l'esonero dal versamento dei contributi di gara (CIG) all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 15.07.2020.

Le offerte, pena l'esclusione, dovranno essere presentate esclusivamente tramite il portale appalti accessibile al seguente indirizzo: <https://appalti.comune.ra.it> con le modalità prescritte nel presente disciplinare di gara e nel Manuale "Guida alla presentazione di offerta telematica".

Nel proseguo si utilizzerà il termine "busta" in senso logico-procedurale e non, ovviamente in senso fisico trattandosi di una procedura telematica. In particolare, la piattaforma telematica prevede il caricamento per fasi successive delle tre seguenti "buste":

a) Busta amministrativa il cui contenuto è indicato al successivo paragrafo 15;

b) Busta tecnica il cui contenuto è indicato al successivo paragrafo 16;

c) Busta economica il cui contenuto è indicato al successivo paragrafo 17.

La piattaforma telematica è strutturata in maniera tale che la stazione appaltante, tramite gli organi e gli uffici competenti, potrà "aprire" le buste in modo progressivo e consecutivo, dovendo necessariamente "aprire" e controllare il contenuto della amministrativa prima di aprire quella tecnica ed "aprire" e controllare quest'ultima prima di "aprire" la busta economica. Quindi con l'espressione "aprire" le "buste", trattandosi di procedura telematica si intende la fase procedurale / informatica di accesso per la prima volta ai file contenuti nella "busta" stessa e non ad una operazione fisica, come in caso di gara tradizionale con buste cartacee.

Si evidenzia che l'asterisco () posto a fianco di campi o file da caricare nelle pagine del portale appalti indica l'obbligatorietà della compilazione / caricamento degli stessi imposta dalla piattaforma telematica per procedere con le successive fasi. Tuttavia l'operatore economico, con riferimento alle dichiarazioni o documenti obbligatori, deve SEMPRE fare riferimento alle indicazioni del disciplinare di gara, tenendo conto della forma di partecipazione e allegare tutta la documentazione richiesta.*

I documenti (file) caricati (upload) all'interno della piattaforma telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura dovranno essere sottoscritti, in tutti i casi nei quali venga espressamente richiesto nel presente disciplinare, con una firma digitale con le caratteristiche prescritte nelle premesse del presente disciplinare.

È responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine perentorio indicato nel presente disciplinare di gara, tenendo conto che la piattaforma telematica non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte ("Fine ricezione offerte"). Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con **adeguato anticipo** rispetto al termine perentorio di scadenza onde evitare la mancata trasmissione dell'offerta per decorso di tale termine. Qualora un concorrente riscontri difficoltà nel caricamento dell'offerta a causa di un malfunzionamento della piattaforma telematica dovrà comunicarlo in orario lavorativo alla stazione appaltante e/o al call center indicato nelle premesse almeno un giorno lavorativo precedente quello ultimo stabilito per la presentazione delle offerte producendo documentazione idonea (come gli "screenshot" delle schermate di segnalazione di errori).

Il concorrente che riscontri problemi in fase di trasmissione dell'offerta l'ultimo giorno utile rimarrà totalmente responsabile della eventuale mancata ricezione dell'offerta senza nulla poter imputare alla stazione appaltante.

Le offerte tardive, come già sopra evidenziato, non potranno essere acquisite dalla piattaforma telematica e pertanto saranno considerate escluse ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle operazioni di caricamento degli allegati all'interno delle "buste" pertinenti. L'indicazione della propria offerta economica nell'ambito della "busta" A contenente la documentazione

amministrativa **comporterà l'esclusione** per violazione del principio di segretezza delle offerte economiche. Si precisa, inoltre, che qualora l'operatore economico avesse la necessità di fornire informazioni aggiuntive, potrà caricare le suddette informazioni, in appositi parametri denominati "ULTERIORE DOCUMENTAZIONE".

Entro il termine indicato per la presentazione delle offerte i concorrenti possono annullare l'offerta presentata e ripresentarla. Non saranno invece ammesse né integrazioni all'offerta già presentata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno dell'offerta stessa.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Si ricorda, infine, che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della documentazione e dell'offerta, gli operatori economici potranno **contattare il Call Center** come indicato in premessa.

Le dichiarazioni di cui ai paragrafi: 15.1 (Domanda di partecipazione); 15.2 DGUE; 15.3.1 Dichiarazioni integrative; 15.3.3 Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante. Anche le parti delle offerte tecniche relative a criteri tabellari o on/off e le offerte economiche potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante laddove presenti e disponibili sul portale appalti.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Modalità di sottoscrizione digitale

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'istanza di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica **devono essere sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore **con firma digitale avente tutte le caratteristiche prescritte nelle premesse del presente disciplinare**.

Non necessità della produzione di copia di un documento identità

Relativamente alla presente procedura condotta tramite una piattaforma telematica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 38, comma 2, del dpr 445/2000 e dell'art. 65 del d.lgs. 82/2005 sia per l'istanza di partecipazione che per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà **prodotte con firma digitale non è necessario produrre copia di un documento di identità del sottoscrittore**, anche se i concorrenti, al fine di velocizzare tutti gli controlli dei competenti organi della stazione appaltante, possono comunque trasmettere o con un autonomo file o nell'ambito di un altro file una **copia scansionata** di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore stesso. In questo caso è sufficiente una sola copia del documento di identità per tutte le istanze e dichiarazioni prodotte per la procedura in oggetto.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

-il **mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione **della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento**, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta come di seguito specificato.

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. come il mandato collettivo speciale o l'impegno a conferire mandato collettivo, oppure il pagamento del contributo all'ANAC), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine **non superiore a dieci giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

PRECISAZIONI PER AVVALIMENTO

Relativamente al caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento nel presente disciplinare di gara viene richiesto quanto segue:

- a) La dichiarazione - da rendersi preferibilmente nell'istanza di partecipazione alla gara di cui al **Mod. 1 e/o nel DGUE** - con la quale l'operatore ausiliato esplicita la volontà di far ricorso all'avvalimento per sopperire alla mancanza di determinati requisiti da specificarsi dettagliatamente ed indica altresì l'ausiliario;
- b) La dichiarazione con la quale l'ausiliario si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente – da rendersi preferibilmente nel **Mod 1-ter**;
- c) Le dichiarazioni che la stessa ausiliaria deve rendere sul possesso dei requisiti e delle risorse. Tali dichiarazioni devono essere rese in parte tramite il DGUE dell'ausiliaria ed in parte tramite i modelli di dichiarazioni facenti parte della documentazione di gara (Mod. 1-ter);
- d) Il contratto di avvalimento;

La mancanza della dichiarazione di cui ai punti a) e b) di cui sopra non è sanabile tramite soccorso istruttorio e comporterà l'automatica e diretta esclusione dalla gara (Consiglio di Stato sez. V, 4 maggio 2020, n. 2836 e Consiglio di Stato sez. V, 4 giugno 2020, n. 3506).

La mancata produzione delle dichiarazioni di cui al punto c) possono essere oggetto di soccorso istruttorio.

La mancata produzione del contratto di avvalimento può essere oggetto a soccorso istruttorio solo se l'operatore economico dimostrerà che il contratto stesso era stato formato e sottoscritto in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In tal caso la prova inerente la certezza della data di sottoscrizione del contratto è a carico dell'offerente. Si precisa che nel caso di contratto di avvalimento perfezionato tramite atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata la prova della data della sottoscrizione potrà essere fornita tramite dichiarazione del pubblico ufficiale rogante o che ha autenticato le sottoscrizioni. La mera firma digitale non è invece ritenuta idonea a fornire prova di "data certa" a meno che le firme digitali utilizzate non siano tutte dotate della funzione di marcatura temporale riconosciuta. Non sarà ritenuta idonea a fornire prova della certezza della data di sottoscrizione nemmeno una dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto la stessa ovviamente nulla può dimostrare in ordine alla data effettiva della sottoscrizione, trattandosi di dichiarazione unilaterale resa proprio dal soggetto tenuto a fornire la prova in questione (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 20 agosto 2019 n. 5747).

PRECISAZIONI PER SUBAPPALTO QUALIFICATORIO

Il concorrente non in possesso di tutti i requisiti richiesti che intenda utilizzare il "subappalto qualificatorio", per soddisfare i requisiti di cui è carente dovrà, pena l'esclusione, indicare la volontà di subappaltare le lavorazioni per le quali sono richiesti i requisiti di cui è carente fin dalla presentazione dell'offerta. Tale mancanza non potrà essere sanata tramite soccorso istruttorio.

15. CONTENUTO DELLA "BUSTA" A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A deve contenere quanto specificato nei seguenti sottoparagrafi.

15.1. DOMANDA/ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – utilizzando preferibilmente il Modello 1_Domanda/Istanza di partecipazione e, se del caso, i Modello 1 bis _per RTI costituende e Modello 1-ter _per Avvalimento (in caso di ricorso all'avvalimento).

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il **Modello 1_ Domanda/Istanza di partecipazione**, e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito specificate. In seguito si useranno come sinonimi i termini domanda e istanza di partecipazione.

Per quanto riguarda l'**assolvimento dell'imposta di bollo** relativa alla presentazione dell'offerta si precisa che relativamente alla presente procedura telematica l'imposta è dovuta nella misura forfettaria di **Euro 16,00**.

Il bollo potrà esser pagato alternativamente mediante modello F23 oppure con contrassegno telematico allegando all'interno della busta A), copia scansionata del Mod. F23 quietanzato o del MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo senza necessità di sottoscrizione digitale, come indicato nel successivo sottoparagrafo 15.3.2 punto 19.

Il concorrente indica la **forma** singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il **ruolo** di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale generata con dispositivi validi in base a quanto prescritto nelle premesse del presente disciplinare (paragrafo 1):

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, **dalla mandataria/capofila**.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, **da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio**;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si richiede di allegare una copia della procura. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla piattaforma telematica alternativamente:

i. in copia scansionata dell'originale analogico sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso oppure, in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente;

ii. ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura formata in origine su supporto cartaceo) corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

15.2 Documento di gara unico europeo (DGUE) firmato digitalmente, secondo il Modello 2_DGUE.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. *Nel caso venga utilizzato il DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante questa parte è già compilata.*

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, tra le quali quelle sul possesso di attestazione Soa necessaria per eseguire le lavorazioni oggetto dell'appalto.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) **DGUE reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria**, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) **dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice resa compilando il Modello 1-ter al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria**, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente -
- 3) **dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice resa compilando il Modello 1-ter al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria** con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) **originale o copia autentica del contratto di avvalimento, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliato e dal legale rappresentante dell'ausiliario**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) **PASSOE** dell'ausiliaria (se il nominativo dell'ausiliaria non è presente nel PASSOE del concorrente, senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa)
- 6) omissis

Si precisa che, **in caso di ricorso all'avvalimento si richiede che l'ausiliario indicato, dichiari i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, preferibilmente utilizzando il Modello 3 – Elenco soggetti art. 80, comma 3 Codice**, allegato al presente disciplinare di gara - da sottoscrivere digitalmente da parte del legale rappresentante dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

(Eventuale) Dichiarazioni personali che possono essere rese personalmente dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80, comma 3 del codice.

Nel caso in cui il legale rappresentante (o suo procuratore) dell'operatore economico partecipante **non ritenga di dichiarare l'assenza o la presenza di eventuali** sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale **per conto di tutti o parte delle persone fisiche che rivestono i ruoli di cui all'art. 80, comma 3 del Codice preferibilmente nel Modello 4 predisposto dalla stazione appaltante, ciascuno dei suddetti soggetti persone fisiche, sia in carica che cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, dovrà produrre per sé la suddetta dichiarazione** utilizzando preferibilmente il **Modello 4 bis_ dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 co. 3 del Codice**].

In tal caso tali dichiarazioni devono essere **firmate digitalmente** da ciascuno dei soggetti stessi ovvero dovrà essere presentata copia scansionata dell'originale analogico delle suddette dichiarazioni rese da ciascuno dei soggetti dell'art 80 comma 3 del Codice sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in segno di dichiarazione di conformità all'originale.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D - Parte III del DGUE).

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50", al decreto legge 135/2018 (c.d. decreto semplificazioni), convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12 e al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. decreto sblocca-cantieri) convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55, **ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa** in ordine al possesso dei requisiti di cui **all'art. 80 e comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice** – ed anche in ordine al possesso dei requisiti di cui **all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice**. Per tali dichiarazioni è possibile utilizzare il **Modello 4_Ulteriori dich. ai sensi art. 80 commi 1 e 5** come esplicitato al successivo paragrafo 15.3.1.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le seguenti sezioni:

- a) la **sezione A** per dichiarare il possesso del requisito relativo all' idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente

disciplinare;

b) omissis;

c) **"omissis"** (la sezione C è per dichiarare il possesso dei requisiti di cui al par. 7.1.2, lett. b) del disciplinare - laddove non si è in possesso di attestazione SOA per la/e categoria/e scorporabile/i). La descrizione precisa dei lavori eseguiti potrà essere effettuata anche nel **Mod. 1**_ Istanza di partecipazione alla gara. **Si precisa che nei CEL dovrà essere menzionata espressamente la/e categoria/e di lavori richiesta/e nel presente disciplinare di gara o comunque dovrà essere chiaramente individuabile la natura dei lavori eseguiti e la loro riconducibilità a tale/i categoria/e.** Qualora ciò non fosse possibile dovrà essere prodotta documentazione (ad es. copia del contratto o del CSA o del computo metrico estimativo dell'appalto) dai quali si possa evincere in modo inequivoco la natura dei lavori stessi.

d) **la sezione D - SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITA' E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE**

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- in caso di impresa singola, dall'impresa stessa;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

*ed inoltre, come già richiesto sopra relativamente alla **Parte II del DGUE***

- in caso di avvalimento, oltre che dall'ausiliata anche dall'ausiliaria.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice per individuare i quali si fa riferimento al Comunicato del Presidente dell'ANAC dell' 8 novembre 2017, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta [utilizzando preferibilmente il **Modello 3_Elenco soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice**];

1-bis. dichiara [utilizzando preferibilmente il **Modello 4_ Ulteriori dichiarazioni ai sensi dell'art. 80 commi 1 e 5 Codice** ed eventualmente il **Modello 4 bis_ dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 co. 3 del Codice**] tutte le condanne o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. a carico dei soggetti di cui al terzo comma dell'art. 80 del Codice ed inoltre [fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, al DL 135/2018 e al DL 32/2019 come convertito con legge 55/2019]:

- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- dichiara - al fine di fornire alla stazione appaltante tutti gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa relative alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 del Codice (con particolare riferimento alle **lettere c), c-bis, c-ter e c-quater**)- tutti i fatti e tutte le situazioni che potrebbero integrare ipotesi di gravi illeciti professionali come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, precedenti risoluzioni contrattuali, comminazioni di penali, condanne al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, contenziosi sul rispetto dei diritti dei lavoratori ecc., senza omettere nessuna informazione in quanto ogni tipo di valutazione è di stretta competenza della stazione appaltante.

Tutte le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1 e 1-bis devono essere presentate da tutti i soggetti indicati al precedente paragrafo 15.2 tenuti a presentare il DGUE (quindi da tutti gli operatori che partecipano in forma congiunta in caso di RTI, dall'ausiliaria in caso di avvalimento, ecc...).

2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, [in caso di pubblicazione dei prezzi di

riferimento da parte dell'ANAC inserire: "ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC"] che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;

3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
4. "omissis";
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal **Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante** accessibile al link <http://www.comune.ra.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-dicomportamento/Codice-di-comportamento-nazionale-e-Codice-di-comportamento-del-Comune-di-Ravenna> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
6. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nel Capitolato Speciale di appalto;
7. si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;
8. dichiara di essere o non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*), istituito presso la Prefettura competente oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*);

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10. dichiara di aver preso visione dei luoghi ed allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi (sopralluogo) in cui deve essere eseguita la prestazione;
11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
12. **dichiara** di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241- la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, oppure di autorizzare l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta per la partecipazione alla presente gara e contenuta nella busta "A" e di non autorizzare l'accesso relativamente alle specifiche parti della propria offerta tecnica che contengono segreti tecnici o commerciali, come motivato o comprovato con specifica dichiarazione e/o documentazione inclusa nella busta "B" contenente l'offerta tecnica ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, e *se del caso dichiara di non autorizzare l'accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. A tal proposito la stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;*
13. ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679;

Per gli operatori economici che abbiano depositato domanda di cui all'art. 161 del RD 16 marzo 1942 n. 267 nelle more del deposito del decreto di cui all'art. 163 del RD 267/1942

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché indica il soggetto ausiliario richiesto dall'art 110 comma 4 del Codice. Con riferimento al necessario avvalimento si applica l'art 89 del Codice e quanto previsto dal presente disciplinare per il ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Ai sensi dell'art 186-bis comma 5 lett a) del R.D. 267/1942 l'operatore economico dovrà inoltre presentare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo

comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, da inserire nella busta A "Documentazione amministrativa".

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.2, dai punti n. 2 al punto 14, potranno essere rese nell'ambito della domanda di partecipazione *Modello 1_ Domanda/Istanza*.

In caso di avvalimento, le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria:

- con riferimento al punto n. 1, utilizzando preferibilmente il **Modello 3_Elenco soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice e 1-bis** (integrazioni al DGUE ed elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); con riferimento alle dichiarazioni di cui al punto 1bis utilizzando preferibilmente il **Modello 4_ Ulteriori dichiarazioni ai sensi dell'art. 80 commi 1 e 5 Codice** ed eventualmente **Modello 4 bis_ dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 co. 3 del Codice;**

- **con riferimento ai punti n. 5** (codice di comportamento); **n. 8** (white list), **n. 9** (operatori non residenti) e **n. 13** (privacy) utilizzando preferibilmente il **Modello 1 ter_ per Avvalimento**.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

15. File relativo al Passoe (di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016) relativo al concorrente firmato digitalmente *oppure* copia scansionata dello stesso senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, nel PASSOE del concorrente deve esser indicata anche l'ausiliaria.

Si precisa che:

i. i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;

ii. i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario.

16. Garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice da prodursi con le modalità precisate al precedente paragrafo 10;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, presentare anche:

17. Copia della/e certificazione/i di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica/no la riduzione dell'importo della cauzione che può essere allegata senza sottoscrizione digitale ;

18. Omissis (Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC)

19. Documento di comprova del pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00 relativa all'istanza di partecipazione.

A tal fine l'operatore economico potrà procedere **alternativamente**:

-**mediante il pagamento tramite il modello F23** dell'Agenzia delle Entrate con le modalità indicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate [Home – Schede – Pagamenti – F23 - Come versare] raggiungibile cliccando **qui** - ove è presente anche un programma di compilazione per il Modello F23 on line [Home – Schede – Pagamenti – F23 -Software di compilazione F23] raggiungibile direttamente cliccando **qui**.

Per chi scelga di pagare l'imposta di bollo tramite il modello F23 sarà anche possibile utilizzare il modello caricato nella piattaforma telematica in formato pdf editabile e posto tra i documenti a base di gara.

Nella compilazione del modello F23 si invitano i concorrenti ad attenersi alle relative istruzioni presenti nel documento AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F23, nel sito dell'Agenzia delle Entrate al link sopra indicato ed alle seguenti indicazioni: nel campo 6. *Ufficio o Ente* inserire **TGZ** (che è il codice dell'ufficio territoriale di Ravenna nella Tabella dei codici degli uffici finanziari, Provincia di Ravenna – nel campo 11. *Codice Tributo* inserire **456T** nel campo 10. *Estremi dell'atto o del Documento* inserire anno e CIG nel campo 12. *Descrizione* lasciare **IMPOSTA DI BOLLO**). Nel caso si utilizzi il programma on line nel sito dell'Agenzia delle Entrate, nella prima maschera di compilazione proposta "F23 - Scelta del tipo di pagamento da effettuare" scegliere il campo *Altri casi*.

oppure

- **acquistando contrassegno di Euro 16,00 e producendo il MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo** caricato nella piattaforma telematica e posto tra i documenti a base di gara;

In entrambi i casi il concorrente dovrà caricare nel portale appalti copia scansionata del Mod. F23 quietanzato o del MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo senza necessità di sottoscrizione digitale.

In caso di raggruppamenti di imprese l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento.

20. Scansione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere caricate nella piattaforma firmate digitalmente, a seconda della struttura singola o plurisoggettiva degli offerenti, da parte dei soggetti indicati nel precedente punto 15.1, mentre per le copie degli atti, mandati o contratti di seguito richiesti deve essere caricato nella piattaforma:

i. *(se l'originale è un documento nativo digitale)* il file originale firmato digitalmente da parte dei soggetti indicati nel precedente punto 15.1;

(se l'originale è un documento nativo analogico cioè formato in origine su supporto cartaceo):

ii. una copia scansionata dell'originale analogico sottoscritto digitalmente dai soggetti indicati nel precedente punto 15.1 e dal legale rappresentante **di ciascun componente** del RTI o consorzio ordinario o GEIE costituendo o dalla mandataria del RTI, consorzio ordinario o GEIE già costituito,

oppure

iii. copia per immagine, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, e quindi una scansione dell'originale analogico corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sempre su documento informatico, rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- **atto di conferimento del mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata *(si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico);*

- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- **atto costitutivo e statuto** del consorzio o GEIE *(si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico)* con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione (sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante di ciascun operatore del raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE costituendo, attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica.

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete *(si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico);*

- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla

impresa mandataria (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico); qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione - sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara - che indichi le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico)

- **in caso di RTI costituendo:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti le parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione (*Modello 1_Domanda/Istanza di partecipazione*) ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, oppure nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti nel *Modello 1 bis_ per RTI costituende*.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1, 1bis (integrazioni al DGUE ed elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); **n. 5** (codice di comportamento); **n. 8** (white list); **n. 9** (operatori non residenti) e **n. 13** (privacy).

16. CONTENUTO DELLA "BUSTA" B – OFFERTA TECNICA

La busta B deve contenere l'offerta tecnica, come di seguito specificato.

L' offerta tecnica deve articolarsi nei seguenti documenti:

PER I CRITERI DI VALUTAZIONE DISCREZIONALE:

1) relazione tecnico organizzativa, relativa ai **criteri di valutazione discrezionali A, B, C, D, E, F, G** indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1, da caricarsi tramite l'upload di un unico file firmato digitalmente articolata in 5 paragrafi (tanti quanti sono i criteri di valutazione di tipo qualitativo A), B), C), D, E), F), G) evidenziati nel paragrafo 18.1 del presente disciplinare di gara).

La relazione tecnica nel suo insieme non può superare complessivamente le nn. 4 pagine a video.

I concorrenti possono scegliere liberamente la lunghezza di ciascuno dei paragrafi, purché nel suo insieme, complessivamente, la **relazione non superi il predetto numero di facciate a video**. Tale indicazione non riveste carattere precettivo, tuttavia si invitano i concorrenti a rispettarla ai fini di consentire un utile lavoro della commissione giudicatrice che potrà così apprezzare con più rapidità i contenuti sostanziali dell'offerta tecnica stessa.

La mancata presentazione della stessa comporterà **l'esclusione del concorrente dalla gara**, mentre l'assenza di alcuni dei

singoli paragrafi relativi ai criteri di valutazione discrezionali comporterà l'esclusione dell'offerta solo nel caso in cui la commissione ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

La suddetta offerta tecnica, da inserirsi nella busta B), dovrà, **pena l'esclusione**, essere **firmata digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere **firmata digitalmente**, sempre **pena l'esclusione**, **da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere l'istanza di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 15.1.** e quindi:

- a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

2)

(EVENTUALE)

2.a) Proposta progettuale ed esecutiva relativamente al criterio di valutazione discrezionale "N - Variante migliorativa tecnico-esecutiva sul Ponte A118", da firmarsi digitalmente analogamente a quanto previsto per l'offerta tecnica di cui al punto 1), che rappresenti e riporti le modalità per la verifica dello stato di degrado e le modalità di ripristino tecnologico delle pile e delle spalle del PONTE A118, previa esecuzione delle indagini anche mediante ispezioni subacquee.

La proposta progettuale dovrà essere composta da: Relazione Tecnica;-Calcoli Strutturali; Elaborato/i grafico; Computo Metrico con la sola descrizione delle singole voci di prezzo e relative quantità senza indicazione dei relativi prezzi; Tempi di Esecuzione; Modalità Esecutive per la realizzazione dell'intervento, come meglio descritto nella tabella di cui al paragrafo 18.1 del presente disciplinare di gara ed essere accompagnata dall'impegno chiaro ed inequivocabile all'esecuzione delle lavorazioni per dare attuazione alla proposta progettuale ed esecutiva offerta.

Si rammenta che la dimensione massima di ogni documento che un operatore economico potrà presentare è pari a 50 MB, e che il peso totale dei documenti caricati in ogni busta (amministrativa, tecnica, economica) non potrà essere superiore a 100 MB.

Il progetto esecutivo, oltre che dal legale rappresentante dell'operatore economico, dovrà anche essere sottoscritto dall'ingegnere/i che ha/hanno redatto il progetto i quali dovranno essere abilitati all'esercizio della professione e regolarmente iscritti ai rispettivi ordini professionali. La presentazione di un progetto esecutivo non sottoscritto da almeno un ingegnere abilitato all'esercizio della professione e regolarmente iscritto al relativo ordine professionale comporterà la non accettazione della proposta di variante e la conseguente attribuzione di un punteggio pari a zero al relativo criterio di valutazione. **Analogamente, la mancata presentazione del progetto e/o la mancata sottoscrizione dello stesso da parte di un legale rappresentante dell'offerente comporterà l'attribuzione di un punteggio pari a 0.**

(EVENTUALE)

2.b) Proposta progettuale ed esecutiva relativamente al criterio di valutazione discrezionale "O - Variante migliorativa tecnico-esecutiva sul Ponte A119", da firmarsi digitalmente analogamente a quanto previsto per l'offerta tecnica di cui al punto 1), che rappresenti e riporti le modalità per la verifica dello stato di degrado e le modalità di ripristino tecnologico delle pile e delle spalle del PONTE A119, previa esecuzione delle indagini anche mediante ispezioni subacquee.

La proposta progettuale dovrà essere composta da: Relazione Tecnica;-Calcoli Strutturali; Elaborato/i grafico; Computo Metrico con la sola descrizione delle singole voci di prezzo e relative quantità senza indicazione dei relativi prezzi; Tempi di Esecuzione; Modalità Esecutive per la realizzazione dell'intervento, come meglio descritto nella tabella di cui al paragrafo 18.1 del presente disciplinare di gara ed essere accompagnata dall'impegno chiaro ed inequivocabile all'esecuzione delle lavorazioni per dare attuazione alla proposta progettuale ed esecutiva offerta.

Si rammenta che la dimensione massima di ogni documento che un operatore economico potrà presentare è pari a 50 MB, e che il peso totale dei documenti caricati in ogni busta (amministrativa, tecnica, economica) non potrà essere superiore a 100 MB.

Il progetto esecutivo, oltre che dal legale rappresentante dell'operatore economico, dovrà anche essere sottoscritto dall'ingegnere/i che ha/hanno redatto il progetto i quali dovranno essere abilitati all'esercizio della professione e regolarmente iscritti ai rispettivi ordini professionali. La presentazione di un progetto esecutivo non sottoscritto da almeno un ingegnere abilitato all'esercizio della professione e regolarmente iscritto al relativo ordine professionale comporterà la non accettazione della proposta di variante e la conseguente attribuzione di un punteggio pari a zero al relativo criterio di valutazione. **Analogamente, la mancata presentazione del progetto e/o la mancata sottoscrizione dello stesso da parte di un legale rappresentante dell'offerente comporterà l'attribuzione di un punteggio pari a 0.**

Ai sensi dell'articolo 95, comma 14, lettere b) e c), del Codice, si precisa con riferimento ad entrambi le possibili proposte di varianti migliorative che:

1) relativamente ai requisiti minimi che la variante deve rispettare, si richiede che la stessa venga rigorosamente e tassativamente presentata mediante la documentazione e gli elaborati specificati indicati della tabella di cui sopra. Inoltre, dagli elaborati presentati deve emergere in modo inequivocabile il dettaglio delle lavorazioni proposte relativamente ai materiali (caratteristiche tecniche e funzionali), tecniche, tempi e metodologie costruttive;

2) gli unici elementi del progetto esecutivo posto a base di gara che si possono modificare sono:

-i tempi complessivi di realizzazione dell'opera con la/e variante/i;

- eventuali indicazioni per gli adeguamenti che il concorrente propone ai piani di sicurezza in relazione ai lavori di variante;

-aggiornamento e revisione del Diagramma di Gant / Cronoprogramma.

Come anche specificato nel precedente paragrafo 4 "Tempo utile per ultimare i lavori", il tempo massimo aggiuntivo a quello di 430 giorni previsto per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, per eseguire i lavori di variante relativi ai Ponti 118 e 119, qualora proposti ed autorizzati, **non può superare complessivamente i 30 gg giorni naturali e consecutivi e rispettivamente 20 giorni per il Ponte A118 e 10 giorni per il Ponte A119.**

PER I CRITERI DI VALUTAZIONE TABELLARI

3) offerta relativa ai criteri di valutazione tabellari, da presentare preferibilmente secondo il modello **Modello 6** predisposto dalla stazione appaltante, da firmarsi digitalmente analogamente a quanto previsto per la firma digitale dell'offerta tecnica di cui al punto 1), relativa a:

"H - Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori";

"I - Capacità di applicazione misure per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro";

"L - Capacità di applicazione dei principi del lavoro etico e responsabilità sociale di comunicazione";

"M -Capacità di applicazione misure per la gestione ambientale" e relativa **documentazione a comprova, relativa ai criteri tabellari I, L e M. Pertanto, all'interno della busta B) si chiede di inserire anche copia della/e certificazione/i** (o dichiarare gli estremi della stessa - società di certificazione, n. certificato, data... e l'indirizzo internet con il quale sia possibile raggiungere la pagina internet presso cui è possibile consultare/visionare la/e certificazione/i stessa/e), al fine di dimostrare il possesso di quanto sopra indicato.

La mancata presentazione dell'offerta relativa a tutti i criteri di natura tabellare e/o la mancata sottoscrizione del documento che li recepisce comporterà l'attribuzione di un **punteggio pari a 0**.

Invece la mancata offerta relativa solo ad uno o più dei criteri tabellari, comporterà l'attribuzione di un punteggio pari a 0 (=zero) per il/i criterio/i mancante/i.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Oltre a quanto verrà precisato con riferimento ai criteri di valutazione discrezionale N ed O di cui al paragrafo 18.1 del disciplinare di gara - **varianti migliorative – che vengono espressamente autorizzate ai sensi dell'art. 95, comma 14, lett. a) del codice**, si rammenta che gli operatori economici che intendono partecipare alla gara **non possono presentare varianti progettuali**, gli stessi, sempre nel rigoroso rispetto delle prescrizioni minime del capitolato tecnico e di tutte le altre condizioni stabilite nei documenti di gara, possono presentare in sede di offerta (per la parte tecnico/qualitativa) **miglioramenti ed integrazioni**, assumendo a riferimento i criteri di valutazione della parte tecnica-qualitativa elaborati dalla stazione appaltante e proposte di prestazioni volte a potenziare le specifiche tecniche/prestazionali, i processi e le condizioni generali o particolari descritte nel capitolato. Tali proposte non costituiscono varianti in sede di offerta (varianti progettuali).

L'offerta tecnica, pena l'esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalle quali si possa risalire all'entità del ribasso offerto dal concorrente.

Il metodo di assegnazione dei punteggi che verrà adottato relativamente ai predetti criteri di valutazione di natura tabellare, è dettagliatamente descritto nella citata tabella di cui al successivo paragrafo 18.1.

Diritto di accesso alla documentazione tecnica.

Si precisa che al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dall'art. 53 comma 5 lett a) del Codice, al concorrente è richiesto di **indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione o comprova** nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice. L'accesso può essere escluso sempre che il concorrente, in sede di offerta, dichiari preventivamente che talune informazioni costituiscono i detti segreti tecnici e commerciali, e sempre che

l'amministrazione, cui pervenga un'istanza di accesso, ritenga fondatamente motivata e comprovata tale dichiarazione in precedenza resa. Le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali possono essere individuate anche utilizzando le funzioni per il colore dei caratteri e/o dello sfondo dei caratteri stessi dei programmi di videoscrittura utilizzati per la stesura dell'offerta e/o altre forme grafiche (caratteri con bordi, ecc.) che devono essere espressamente indicate dai concorrenti per consentirne una rapida e certa individuazione.

Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni. Non costituiscono segreto commerciale tutte le tipologie di informazioni sottoposte a brevetto (in quanto la brevettazione costituisce procedura che rende pubbliche le stesse) o a deposito a fini di pubblicità tutelante.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La "busta" telematica C) deve contenere l'offerta economica, come di seguito specificato.

Per la presente procedura di gara la stazione appaltante ha scelto per la formazione della busta economica, nell'ambito delle funzioni disponibili sulla piattaforma telematica, la modalità **"solo upload di documenti"**, per cui il file contenente l'offerta economica dovrà essere predisposto dall'operatore economico **preferibilmente utilizzando il Modello 5)**, predisposto dalla stazione appaltante, da [scaricare, compilare, firmare e caricare sulla piattaforma](#).

1. Dichiarazione (utilizzando preferibilmente il **Modello 5**) che indichi:

- l'impegno ad assumere l'esecuzione dei lavori secondo le condizioni stabilite nel progetto posto a base di gara al **prezzo determinato mediante il ribasso percentuale offerto (Ri)** sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta (pari ad euro 1.282.500,00), indicato [nella penultima pagina](#) della "Lista delle categorie di lavoro e forniture" in caso di mancata presentazione di variante/i migliorativa/e o di presentazione di variante/i ritenuta/e non accoglibile dalla Commissione),

oppure

al prezzo di sopra maggiorato del prezzo a corpo indicato nel/i computo/i metrico/i estimativo/i della/e variante/i migliorativa offerta/e (riepilogati nella *"Tabella di riepilogo dell'offerta economica con variante migliorativa"* dell'[ultima pagina](#) della lista delle categorie), in caso di presentazione della/e variante/i ritenuta/e accoglibile/i da parte della commissione giudicatrice;

- **gli oneri economici relativi alla sicurezza aziendale;**

- **il costo della manodopera.**

2. La lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori, completata in ogni sua parte ed in base alla quale è determinato il **prezzo complessivo nonché i prezzi unitari offerti.**

La lista delle categorie di lavorazioni e forniture, dovrà pena l'esclusione, essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), **dovrà essere firmata digitalmente, sempre pena l'esclusione, da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere l'istanza di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 15.1.**

Si precisa che gli offerenti dovranno **obbligatoriamente utilizzare la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori posta tra i documenti a base di gara e predisposta dalla stazione appaltante, stampando, compilandola, scansionandola e firmarla digitalmente.**

In alternativa gli offerenti potranno utilizzare un file dal contenuto equivalente, riproducendo la lista delle categorie **composta da 7 (=sette) colonne**, nelle quali sono riportarsi i seguenti dati: per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce; nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura (espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna) e nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta.

La lista delle categorie non può essere in nessun caso modificata, pena l'inammissibilità dell'offerta.

Quindi, nel caso in cui un concorrente per la formulazione dell'offerta - anziché **stampare, compilare e scansionare il file della lista predisposto dalla stazione appaltante** - riproduca autonomamente la lista in un altro file - deve mantenere inalterato il contenuto e la descrizione della lista predisposta dalla stazione appaltante, riproducendone fedelmente il contenuto. Nel caso in cui per errore materiale si presentassero delle differenze nella descrizione dei prezzi unitari fra la lista presentata e quella predisposta dalla stazione appaltante, farà fede quest'ultima e, conseguentemente, **il concorrente dovrà accettare espressamente – pena l'inammissibilità dell'offerta - di rimanere vincolato a quanto previsto, con particolare riferimento alle descrizioni dei prezzi, alla lista predisposta dalla stazione appaltante.**

Il PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO rappresentato dalla somma di tali prodotti è indicato dal concorrente in calce alla lista delle categorie unitamente al conseguente RIBASSO PERCENTUALE rispetto all'importo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso percentuale sono indicati in cifre ed in lettere. **Il ribasso dovrà essere espresso impiegando al massimo 5 decimali.**

Verifica conteggi

La stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procederà alla verifica dei conteggi presentati dal concorrente nei cui confronti sia stata formulata la proposta di aggiudicazione, nella lista delle categorie presentata in offerta, tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma del prezzo complessivo offerto. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello risultante dal ribasso percentuale in lettere indicato in calce alla lista (= **Ri nella formula di cui al paragrafo 18**) prevale quest'ultimo e tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.

* * *

La dichiarazione di cui al punto 1 e la lista delle categorie di cui al punto 2 di cui sopra, sono richieste a **pena di esclusione** e dovranno, sempre a **pena di esclusione**, essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere firmata digitalmente da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere l'istanza di partecipazione alla gara indicati al precedente **paragrafo 15.1.** e quindi:

- a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Si precisa altresì che la mancata sottoscrizione con le modalità sopra indicate non potrà essere sanata in sede di soccorso istruttorio e comporterà l'**esclusione** dalla presente procedura di aggiudicazione.

* * *

3) Relativamente ai criteri di valutazione "N" ed "O", il concorrente che presenta la/e variante/i migliorativa/e, oltre a quanto allegato nella busta B- offerta tecnica, dovrà inserire nella busta C-offerta economica, il/i computo/i metrico/i estimativo/i che espliciti le singole voci di prezzo comprese quelle relative ad oneri per la sicurezza che nel progetto di variante proposta andrebbero ad aggiungersi agli oneri non soggetti a ribasso indicati nel PSC del progetto a base di gara da tenere distinti dalle altre voci di prezzo della/e variante/i proposta/e, le relative quantità e prezzi unitari ed il valore complessivo per la/e migliorativa/e offerta/e.

In caso di aggiudicazione la/e variante/i qualora accolta/e sarà/anno remunerata/e a corpo. Si precisa che le singole voci di prezzo della/e variante/i proposta/e le relative quantità e prezzi unitari, dovranno essere comprensive delle voci relative agli oneri sulla sicurezza.

Nel caso di cui sopra, qualora si effettui una verifica di congruità, gli operatori economici offerenti dovranno dimostrare la congruità delle offerte presentate dimostrando che i maggiori oneri relativi alle migliorie offerte relative a determinati prodotti e/o servizi trovino adeguata copertura nell'ambito del prezzo a corpo.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARNE IL CONTENUTO E LE FIRME DIGITALI DA PARTE DEI SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OFFERENTE.

Le offerte non trasmesse o ritirate non saranno visibili alla stazione appaltante e pertanto si intenderanno come non presentate. L'operatore economico potrà **modificare, cancellare e ritrasmettere** la propria offerta entro e non oltre la data e l'ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta ("**FINE RICEZIONE OFFERTE**").

Si ricorda nuovamente che le operazioni di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio dell'operatore economico.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARNE IL CONTENUTO E LE FIRME DIGITALI DA PARTE DEI SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OFFERENTE.

Le offerte non trasmesse o ritirate non saranno visibili alla stazione appaltante e pertanto si intenderanno come non presentate. L'operatore economico potrà **modificare, cancellare e ritrasmettere** la propria offerta entro e non oltre la data e l'ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta ("**FINE RICEZIONE OFFERTE**"). Si ricorda nuovamente che le operazioni di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e

conferma, rimangono ad esclusivo rischio dell'operatore economico.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (CRITERI A, B, C, D, E, F, G,)	85
Offerta economica (CRITERIO P)	15
TOTALE	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la **lettera D** vengono indicati i **"Punteggi discrezionali"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla **lettera T** vengono indicati i **"Punteggi tabellari"**, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica. Nel seguito si useranno i termini criteri discrezionali o criteri qualitativi come sinonimi riferendosi entrambi ai criteri con "Punteggi discrezionali" (D).

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	PUNTI D	PUNTI Q	PUNTI T
A	<p>Organizzazione del Cantiere</p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione, il Concorrente, dopo l'approfondimento sulle previsioni progettuali, dovrà esporre la propria proposta sull'organizzazione del cantiere e sullo svolgimento dei lavori prevedendo almeno quanto di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> -valutazione del contesto tecnico-operativo e produttivo in cui si inserisce il cantiere, con un'accurata analisi delle aree e delle criticità insite nonché individuazione degli interventi per minimizzare gli effetti derivanti dall'esecuzione dei lavori sull'ambiente circostante; -redazione, alla luce delle valutazioni di cui sopra, di programma esecutivo delle fasi lavorative distinte per i due manufatti Ponte A118 e Ponte A119 -descrizione delle modalità per il coordinamento con il Committente e gli Enti (gestori reti/linee e altri Enti interessati dall'intervento) per la gestione tempestiva delle problematiche emergenti (inquinamento e/o lavori subacquei) 	8	8		
B	<p>Layout del cantiere</p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione, il Concorrente dovrà rappresentare (mediante la presentazione di un layout) l'area da lui individuata per l'impianto di cantiere:</p> <ul style="list-style-type: none"> -la delimitazione delle aree di cantiere, delle aree di stoccaggio dei materiali da utilizzare e quelli di risulta; -l'identificazione dei percorsi dei mezzi per la movimentazione dei materiali e le attrezzature di cantiere. <p>Inoltre, la Commissione giudicatrice valuterà in particolare le modalità di stoccaggio dei materiali di risulta, con indicazione dei codici CER [Catalogo Europeo dei Rifiuti] e le misure adottate per la</p>	4	4		

	salvaguardia del sedime del canale da probabili fenomeni di inquinamento per versamenti accidentali e/o scarichi.				
C	<p>Organigramma adottato dall'Impresa</p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione, il Concorrente dovrà illustrare l'organizzazione che intende adottare (con indicazione, in particolare, delle eventuali imprese sub-appaltatrici) circa la definizione delle squadre di lavoro, con particolare evidenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> -per quelle impiegate per i cicli di lavorazione (ripristino e rinforzo strutturale anche con utilizzo delle squadre di sommozzatori) riguardanti le strutture dei ponti; -per quelle impiegate per il sollevamento degli impalcati (sollevamento dei ponti anche con utilizzo squadre di sommozzatori) -per quelle impiegate per il ciclo di trattamento della campata in ferro (sabbatura, verniciatura). <p>La Commissione giudicatrice valuterà la composizione, l'idoneità e l'adeguatezza del numero delle squadre di lavoro in relazione a tali lavorazioni.</p>	8	8		
D	<p>Attrezzature e mezzi.</p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione, il Concorrente dovrà indicare le attrezzature e mezzi che intende impiegare in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> -alla tipicità dell'appalto con particolare attenzione alle lavorazioni riguardanti i cicli di lavorazione (ripristino e rinforzo strutturale anche con ausilio squadre di sommozzatori e ciclo di ripristino campata in acciaio) per il risanamento delle strutture del ponte; -ai riflessi sulla qualità ambientale (inquinamento atmosferico, chimico e acustico) per il loro utilizzo in cantiere. <p>La Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base all'adeguatezza delle attrezzature e mezzi proposti per lo svolgimento delle suddette lavorazioni e per il loro utilizzo in cantiere.</p>	6	6		
E	<p>Profilo del Capo Cantiere.</p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione, il Concorrente dovrà esplicitare il profilo professionale minimo che si impegna a garantire con riferimento alla figura del Capo Cantiere e al suo impegno riguardo la presenza in cantiere da esplicitarsi in ore/giorno. Inoltre, il Concorrente dovrà esplicitare per tale figura professionale, la sua esperienza specifica in lavori analoghi al presente, con particolare riferimento a cantieri relativi alla costruzione e manutenzione di ponti e al ripristino delle strutture in c.a.</p> <p>Non dovranno essere indicati nominativi di specifiche persone ma esclusivamente le mansioni/ruoli all'interno dell'Impresa con l'indicazione del livello di esperienza sopra richiesto.</p>	6	6		
F	<p>Gestione della viabilità temporanea.</p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione, il Concorrente dovrà esplicitare le modalità con cui intende svolgere le attività per</p> <ul style="list-style-type: none"> - il controllo e la funzionalità delle deviazioni; -la manutenzione e sostituzione/riparazione degli impianti segnaletici; - I tempi di intervento <p>sulla viabilità temporanea, con particolare riferimento alle interferenze con la viabilità circostante, al fine di garantire la circolazione veicolare durante tutto il periodo di attività del cantiere.</p> <p>La Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base</p>	6	6		

	all'efficacia e alla funzionalità delle soluzioni proposte e alle azioni/accorgimenti che l'Impresa propone di attuare.				
G	<p>Gestione Emergenze.</p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione, la Commissione giudicatrice valuterà le procedure di controllo che il Concorrente intende utilizzare per la verifica dei seguenti aspetti:</p> <p>-gli accorgimenti adottati rispetto alla presenza dei sottoservizi ai lati dei manufatti ed in particolare rispetto al Pontetubo di Hera (fognatura in pressione) posto sul lato monte sia del ponte A118 che del A119;</p> <p>-le modalità per il coordinamento con il Committente e gli Enti (gestori reti/linee interessate dall'intervento) per la gestione tempestiva delle problematiche emergenti (inquinamento/sversamento per rottura accidentale o necessità di rimozione per l'esecuzione delle singole lavorazioni);</p> <p>-l'adeguatezza delle scelte operative nel caso di maltempo e di rischio idraulico legate alla presenza dei canali Magni/Baiona e delle Piallasse;</p>	6	6		
H	<p>Proposta di riduzione del tempo utile di esecuzione di tutti i lavori in appalto (da indicarsi nel modello 6 da inserire nella busta B "offerta tecnica").</p> <p>Riduzione tempo utile esecuzione lavori al massimo di 40 giorni naturali e consecutivi rispetto alla previsione del tempo contrattuale pari a 430 giorni.</p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione, la Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio oggettivo utilizzando la seguente formula:</p> <p>$N_i = 0,25 \text{ punti} \times \text{nn. giorni di lavorazione in meno proposti dal concorrente per il completamento delle opere (rispetto ai 430 giorni da CSA), con coefficiente di valutazione per ogni giorno pari a 0,025.}$</p> <p>Per tale criterio verranno attribuiti al massimo 10 punti, pertanto i giorni di riduzione valutabili, rispetto a quelli previsti da capitolato, saranno al massimo 40.</p> <p>I giorni di riduzione offerti rispetto a quelli indicati dal capitolato speciale di appalto, dovranno essere indicati preferibilmente utilizzando il modulo Allegato 6) da inserire nella busta B) "Offerta tecnica".</p> <p>Nel caso in cui non venga offerta una riduzione in termini di numero di giorni rispetto al tempo previsto dal capitolato per l'esecuzione dei lavori verrà attribuito un punteggio pari a zero.</p> <p>Si precisa che la proposta di riduzione dei tempi di esecuzione offerta non comporta l'attribuzione di specifici compensi economici ulteriori al prezzo contrattuale derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara e quindi anche con riferimento a tale criterio l'appaltatore sarà tenuto ad applicarla senza specifici compensi tenendo presente che, in caso di non rispetto delle tempistiche offerte, verranno applicate le penali previste in contratto).</p>	10			10
I	<p>Capacità di applicazione misure per la Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (da indicarsi nel modello 6 da inserire nella busta B "offerta tecnica").</p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione, il Concorrente dovrà:</p> <p>-dimostrare attraverso la presentazione di Certificazione BS OHSAS 18001 rilasciata da Enti di certificazione accreditati unitamente</p>	2			2

	<p>all'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto</p> <p>Nel caso il concorrente sia un R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, il punteggio pieno sarà riconosciuto solo se tutti i componenti il raggruppamento dimostrano la certificazione, diversamente sarà così quantificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 punto nel caso in cui la capogruppo dimostri il possesso della certificazione; - 1 punto in proporzione al numero di mandanti in possesso della certificazione rispetto al numero totale di mandanti. (= 1,00 x n. mandanti con certificazione /n. mandanti totale del soggetto con idoneità plurisoggettiva). <p>(N.B.: In caso di consorzi ordinari o GEIE si applicherà lo stesso metodo di punteggio di cui sopra avendo riferimento ai ruoli che le imprese del consorzio e/o del GEIE rivestono all'interno degli stessi, in termini di equivalenza con le figure delle capogruppo o delle mandanti delle RTI)</p>			
L	<p>Capacità di applicazione dei principi del Lavoro Etico e Responsabilità Sociale di Comunicazione (da indicarsi nel modello 6 da inserire nella busta B "offerta tecnica").</p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione, il Concorrente dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> -dimostrare la sua capacità attraverso la presentazione di Certificazione SA 8000 rilasciata da Enti di certificazione accreditati unitamente all'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto. <p>Nel caso il concorrente sia un R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, il punteggio pieno sarà riconosciuto solo se tutti i componenti il raggruppamento dimostrano la certificazione, diversamente sarà così quantificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> -1 punto nel caso in cui la capogruppo dimostri il possesso della certificazione; -1 punto in proporzione al numero di mandanti in possesso della certificazione rispetto al numero totale di mandanti. (= 1,00 x n. mandanti con certificazione /n. mandanti totale del soggetto con idoneità plurisoggettiva). <p>(N.B.: In caso di consorzi ordinari o GEIE si applicherà lo stesso metodo di punteggio di cui sopra avendo riferimento ai ruoli che le imprese del consorzio e/o del GEIE rivestono all'interno degli stessi, in termini di equivalenza con le figure delle capogruppo o delle mandanti delle RTI).</p>	2		2
M	<p>Capacità di applicazione delle misure per la Gestione Ambientale (da indicarsi nel modello 6 da inserire nella busta B "offerta tecnica").</p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione, il Concorrente dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> -dimostrare la sua capacità attraverso la presentazione della Registrazione EMAS rilasciata dal Comitato interministeriale per l'Ecolabel e l'Ecoaudit – Sezione EMAS Italia oppure tramite la presentazione della Certificazione ambientale ISO 14001 rilasciata da enti di certificazione accreditati, unitamente all'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto. <p>Nel caso il concorrente sia un R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, il punteggio pieno sarà riconosciuto solo se tutti i componenti il raggruppamento dimostrano la certificazione,</p>	2		2

<p>diversamente sarà così quantificato:</p> <p>-1 punto nel caso in cui la capogruppo dimostri il possesso della certificazione;</p> <p>-1 punto in proporzione al numero di mandanti in possesso della certificazione rispetto al numero totale di mandanti. (= 1,00 x n. mandanti con certificazione /n. mandanti totale del soggetto con idoneità plurisoggettiva).</p> <p>(N.B.: In caso di consorzi ordinari o GEIE si applicherà lo stesso metodo di punteggio di cui sopra avendo riferimento ai ruoli che le imprese del consorzio e/o del GEIE rivestono all'interno degli stessi, in termini di equivalenza con le figure delle capogruppo o delle mandanti delle RTI).</p>				
---	--	--	--	--

N	<p>Variante migliorativa tecnico-esecutiva sul Ponte A118</p> <p>Variante migliorativa tecnica (costituita dalla presentazione di un progetto esecutivo con le caratteristiche sotto indicate) ed esecutiva (costituita dall'impegno alla realizzazione dei relativi lavori) che il Concorrente s'impegna ad attuare in caso di aggiudicazione, riguardante l'indagine per la verifica dello stato di degrado delle pile e delle spalle, nei tratti soggetti ad escursione di marea ed immersi, ed il conseguente ripristino mediante trattamento e risanamento delle strutture in c.a. ed in acciaio di tutte le pile e delle spalle del ponte.</p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione, la Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> -funzionalità e fattibilità della soluzione progettuale proposta; - adeguatezza delle scelte operative per l'esecuzione della variante migliorativa; - tipologia delle scelte operative in funzione dell'ambiente in cui si opera e dell'intervento principale da realizzare. <p>Le varianti proposte non potranno modificare in alcun modo il progetto posto in appalto.</p> <p>Il Progetto Esecutivo dovrà rappresentare e riportare le modalità per la verifica dello stato di degrado e le modalità di ripristino tecnologico delle pile e delle spalle del ponte A118, e dovrà essere così <u>composto</u>: Relazione Tecnica; Calcoli Strutturali; Elaborato/i grafico/i; Computo Metrico con la sola descrizione delle singole voci di prezzo e relative quantità senza indicazione dei relativi prezzi; Tempi di Esecuzione, Modalità Esecutive per la realizzazione dell'intervento.</p> <p>Inoltre, in caso di aggiudicazione, l'appaltatore dovrà tener conto nell'elaborazione del POS e nei documenti sulla sicurezza nel cantiere, dell'intervento di miglioria oggetto del presente criterio di valutazione qualora proposto ed accettato dalla commissione giudicatrice.</p> <p>Si evidenzia che la presentazione della variante migliorativa di cui al presente criterio implica necessariamente l'effettuazione di adeguate indagini, mediante ispezioni subacquee, che gli offerenti dovranno autonomamente svolgere preliminarmente alla redazione del progetto esecutivo e che dovranno in esso essere richiamate.</p> <p>Qualora si proponga la variante migliorativa di cui al presente criterio di valutazione, la proposta dovrà essere <u>accompagnata, pena l'inammissibilità della stessa, dall'impegno chiaro ed inequivocabile all'esecuzione delle relative lavorazioni.</u></p> <p>Il trattamento di risanamento tecnologico delle strutture immerse dovrà essere eseguito secondo quanto illustrato nella Proposta Tecnica formulata dal Concorrente e realizzata nei tempi indicati nella stessa, ricompresi all'interno del Cronoprogramma esecutivo di cui al Criterio A.</p> <p>Il punteggio massimo sarà attribuito solo in presenza di impegni alla realizzazione delle migliorie tecniche esecutive in modo completo, funzionale e tecnicamente corretto.</p> <p>La variante migliorativa dovrà essere stimata a corpo dal concorrente nella Allegata Tabella di riepilogo in calce alla Lista, con il solo vincolo che A+B deve essere minore o uguale a euro 1.282.500,00.</p>	16	16		
O	<p>Variante migliorativa tecnico-esecutiva sul Ponte A119</p> <p>Variante migliorativa tecnica (costituita dalla presentazione di un progetto esecutivo con le caratteristiche sotto indicate) ed esecutiva</p>	9	9		

<p>(costituita dall'impegno alla realizzazione dei relativi lavori) che il Concorrente s'impegna ad attuare in caso di aggiudicazione, riguardante l'indagine per la verifica dello stato di degrado delle pile e delle spalle, nei tratti soggetti ad escursione di marea ed immersi, ed il conseguente ripristino mediante trattamento e risanamento delle strutture in c.a. ed in acciaio di tutte le pile e delle spalle del ponte.</p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione, la Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> -funzionalità e fattibilità della soluzione progettuale proposta; - adeguatezza delle scelte operative per l'esecuzione della variante migliorativa; - tipologia delle scelte operative in funzione dell'ambiente in cui si opera e dell'intervento principale da realizzare. <p>Le varianti proposte non potranno modificare in alcun modo il progetto posto in appalto.</p> <p>Il Progetto Esecutivo dovrà rappresentare e riportare le modalità per la verifica dello stato di degrado e le modalità di ripristino tecnologico delle pile e delle spalle del ponte A118, e dovrà essere così <u>composto</u>: Relazione Tecnica; Calcoli Strutturali, Elaborato/i grafico; Computo Metrico con la sola descrizione delle singole voci di prezzo e relative quantità senza indicazione dei relativi prezzi; Tempi di Esecuzione, Modalità Esecutive per la realizzazione dell'intervento.</p> <p>Inoltre, in caso di aggiudicazione, l'appaltatore dovrà tener conto nell'elaborazione del POS e nei documenti sulla sicurezza nel cantiere, dell'intervento di miglioria oggetto del presente criterio di valutazione qualora proposto ed accettato dalla commissione giudicatrice.</p> <p>Si evidenzia che la presentazione della variante migliorativa di cui al presente criterio implica necessariamente l'effettuazione di adeguate indagini, mediante ispezioni subacquee, che gli offerenti dovranno autonomamente svolgere preliminarmente alla redazione del progetto esecutivo e che dovranno in esso essere richiamate.</p> <p>Qualora si proponga la variante migliorativa di cui al presente criterio di valutazione, la proposta dovrà essere <u>accompagnata, pena l'inammissibilità della stessa, dall'impegno chiaro ed inequivocabile all'esecuzione delle relative lavorazioni.</u></p> <p>Il trattamento di risanamento tecnologico delle strutture immerse dovrà essere eseguito secondo quanto illustrato nella Proposta Tecnica formulata dal Concorrente e realizzata nei tempi indicati nella stessa, <u>ricompresi all'interno del Cronoprogramma esecutivo di cui al Criterio A.</u></p> <p>Il punteggio massimo sarà attribuito solo in presenza di impegni alla realizzazione delle miglorie tecniche esecutive in modo completo, funzionale e tecnicamente corretto.</p> <p>La variante migliorativa dovrà essere stimata a corpo dal concorrente nella Allegata Tabella di riepilogo in calce alla Lista, con il solo vincolo che A+B deve essere minore o uguale a euro 1.282.500,00</p>		
---	--	--

Relativamente ai criteri di valutazione tabellari "I- Capacità di applicazione misure per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro"; "L - Capacità di applicazione dei principi del lavoro etico e responsabilità sociale di comunicazione" e "M - Capacità di applicazione misure per la gestione ambientale", da presentare seguendo l'impostazione del **Modello 6** predisposto dalla stazione appaltante e relativa di cui sopra, si puntualizza che le registrazioni/certificazioni richieste, unitamente alla formalizzazione dell'impegno al mantenimento delle stesse per tutta la durata dell'appalto nel caso di aggiudicazione, qualora il concorrente sia un operatore economico di cui all'**art. 45, lett. b) e c) del Codice**, (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, nonché consorzi stabili) **devono essere possedute o dal**

consorzio stesso oppure da tutte le consorziate indicate per l'esecuzione, perchè, a differenza del caso dei raggruppamenti dove le quote di partecipazione e di esecuzione devono essere ben esplicitate nell'offerta, nel caso degli operatori economici di cui all'art. 45, lett. b) e c) del Codice, nessuna norma impone tale esplicitazione (né tanto meno si registrano prassi al riguardo). Ragionando diversamente non risulterebbe apprezzabile l'apporto concreto in termini quali-quantitativi di ciascun consorzio alla fase esecutiva degli specifici contratti applicativi in caso di aggiudicazione dell'appalto ai predetti consorzi.

Inoltre l'operatore economico, nel caso in cui la certificazione sia posseduta da tutte le consorziate indicate, deve dichiarare di impegnarsi espressamente a non modificare in sede di esecuzione i consorziati indicati se non tramite individuazione di altri consorziati dotati delle medesime certificazioni/registrazioni possedute da quelli indicati in sede di offerta (preferibilmente nel modello 6 predisposto dalla stazione appaltante).

Infine, nel caso in cui la certificazione sia posseduta dal consorzio, lo stesso dovrà dichiarare che i consorziati indicati si atterranno integralmente e rigorosamente alle procedure operative previste dalle rispettive certificazioni/registrazioni possedute dal consorzio stesso, il quale ne controllerà il rispetto, se ne assumerà la responsabilità, essendo consapevole che la mancata osservanza in fase esecutiva implicherà la configurazione di inadempimento contrattuale.

Pertanto:

- nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) e di consorzi stabili (art. 45 comma 2, lett. c), **se il consorzio stesso oppure tutte le consorziate indicate, attesteranno il possesso delle certificazioni/registrazioni valutabili**, la commissione attribuirà il **punteggio pieno** previsto dal criterio; - qualora invece, relativamente al criterio, nè il consorzio, nè una o più delle consorziate indicate come esecutrici siano in possesso della/e certificazione/i valutabile/i, la commissione attribuirà un **punteggio pari a 0 (zero)**.

Non verranno attribuiti punteggi intermedi.

In ogni caso sia che la registrazione/certificazione sia posseduta dal consorzio oppure da tutte le consorziate indicate, in fase esecutiva dovrà essere adeguatamente documentata e dimostrata l'esecuzione dei lavori in maniera coerente con la specifica certificazione posseduta e garantito il mantenimento della stessa per tutta la durata dell'appalto.

Relativamente ai criteri di valutazione "N" - Proposta esecutiva tecnico-migliorativa sul Ponte A119 e "O - Proposta esecutiva tecnico-migliorativa sul Ponte A119", di cui alla sopraindicata tabella, si precisa che le migliorie richieste costituiscono varianti migliorative – che vengono espressamente autorizzate ai sensi dell'art. 95, comma 14, lett. a) del codice - avendo per oggetto aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara, che non si traduce in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto e che, come tali, possono essere sempre e comunemente introdotte in sede di offerta.

Fermo restando quanto prescritto al paragrafo 16 sulle modalità, contenuto e limiti che devono rispettare le varianti eventualmente offerte, non sono ammesse altre modifiche/integrazioni al/i progetto/i esecutivo/i pena l'inaccettabilità della/e variante/i proposta/e.

Il concorrente che risulterà aggiudicatario dovrà poi tener conto nell'elaborazione del POS e nei documenti sulla sicurezza nel cantiere dell'intervento relativo alla/e variante/i migliorativa/e.

3) la presentazione della/e variante/i è/sono ammessa/e ed accettabile/i se e solo se il concorrente espressamente si impegna ad eseguire le lavorazioni così come definite nel/i progetto/i esecutivo/i e nella restante parte della proposta offerta tecnica nel caso in cui la stazione appaltante non ritenga accettabile e quindi valutabile la/e variante/i stessa/e.

Si potranno verificare due casi:

a) nel caso in cui la/e variante/i proposta/e relativamente al criterio "N" e/o "O", non sia ritenuta accettabile in quanto non adeguata, sarà attribuito un punteggio pari a 0 (=zero) relativamente al criterio di valutazione "N" e/o "O" e per l'attribuzione del punteggio all'offerta economica (nella formula $P_{off. econ. i} = R_i/R_{max}$) sarà considerato il ribasso relativo al progetto esecutivo a base di gara indicato **nella penultima pagina** della lista delle categorie.

Quindi, qualora l'appaltatore offra la/e variante/i ma la commissione giudicatrice decida motivatamente di non ritenerla/e accettabile/i perchè non in grado di garantire i livelli minimi di qualità tecnica o non sufficientemente individuata/e e definita/e in sede di offerta o non rispettosa/e dei vincoli minimi previsti, sarà onere dello stesso appaltatore eseguire le lavorazioni dell'appalto così come previste nel progetto posto a base di gara in base al RIBASSO percentuale offerto nella penultima pagina della lista delle categorie relativo al progetto esecutivo a base di gara, **senza tener conto di quanto offerto con la/e variante/i non ritenuta/e accettabile/i.**

b) nel caso in cui la proposta di variante di cui al criterio di valutazione "N" e/o "O", venga/no ritenuta/e accettabile/i e quindi

valutata/e nell'ambito in caso di aggiudicazione, la/e variante/i sarà/anno sempre richiesta/e dalla stazione appaltante e nella formula dell'offerta economica verrà preso in considerazione l'offerta comprensiva della/e variante/i accettata/e e valutata/e, riepilogata/e nel modello "Tabella di riepilogo dell'offerta economica con variante migliorativa" **nell'ultima pagina della lista delle categorie.**

Ai concorrenti è comunque fatto obbligo presentare sempre e comunque l'offerta relativa alla realizzazione del progetto senza varianti attraverso la compilazione della lista delle categoria, perchè qualora la/e variante/i proposta/e, non sia/no ritenuta/e accoglibile/i, il concorrente in caso di aggiudicazione dovrà impegnarsi a realizzare il progetto esecutivo a base di gara.

18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

[criteri discrezionali o qualitativi (colonna D)] A ciascuno dei criteri discrezionali o qualitativi cui è assegnato un **punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella**, è attribuito **un coefficiente** - variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara .

I **coefficienti di valutazione** saranno attribuiti **per ogni criterio di natura qualitativa/discrezionale** come segue:

a) mediante l'attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario del coefficiente variabile da zero ad uno, legato al **grado di rispondenza dell'offerta tecnica ai criteri motivazionali (parametri valutativi) stabiliti nella tabella di cui sopra**. Per rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi, vengono previsti i seguenti giudizi e coefficienti correlati, che saranno utilizzati per le valutazioni della Commissione:

Rispondenza dell'offerta ai criteri motivazionali	Coefficiente
Eccellente/Massima	1
Ottima	0,9
Buona	0,8
Discreta	0,7
Sufficiente	0,6
Appena sufficiente	0,5
Insufficiente	0,4
Molto scarsa	0,3
Inadeguata	0,2
Totalmente inadeguata	0,1
Nulla	0

b) per calcolare il coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al criterio o sub- criterio esaminato, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, al fine di ottenere il **coefficiente medio da applicare al medesimo**.

omissis [criteri quantitativi (colonna Q)]

[criteri tabellari (colonna T)] Quanto agli elementi relativi ai **criteri di valutazione tabellari** cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla **colonna "T"** della tabella di cui al precedente paragrafo 18.1, il relativo punteggio è assegnato, **automaticamente e in valore assoluto**, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto, così come meglio specificato nella descrizione degli stessi singoli criteri di valutazione.

18.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **formula con interpolazione lineare**

$$P \text{ off. econ. } i = R_i / R_{\max}$$

dove:

P off. econ. i = coefficiente attribuito all'elemento di valutazione P) "offerta economica" con riferimento all'offerta economica del concorrente i-esimo;

R i = **ribasso** percentuale offerto dal concorrente *i-esimo sull'importo a base d'asta*, che nel caso in cui non vengano presentate le varianti o nel caso in cui le stesse vengano presentate ma non vengano accettate dalla Commissione corrisponde al ribasso in lettere indicato nella penultima pagina della lista delle categorie. Nel caso in cui vengano offerte una o entrambe le varianti migliorative e le stesse vengano accettate dalla Commissione, **Ri** sarà calcolato dalla Commissione stessa in base alla metodologia di seguito esplicitata. Quindi nella formula di cui sopra si precisa che **Ri** sarà determinato in modo differente a seconda che venga/no proposta/e o meno la/e variante/i.

R max = **ribasso** percentuale più elevato in assoluto fra tutte le offerte ammesse (cioè il valore di Ri, come sopra calcolato, più elevato fra le offerte presentate ed ammesse).

Si ribadisce che sono ammesse solo offerte in ribasso o alla pari. Le offerte in aumento saranno escluse dalla presente gara.

* * *

CASO A) In caso di **non presentazione della/e proposta/e di variante** **Ri** sarà il **ribasso percentuale in lettere indicato nella penultima pagina della lista delle categorie** che prevale sempre rispetto all'importo complessivo derivante dalla somma degli importi della settima colonna della lista delle categorie. Nel caso di differenza tra il ribasso in cifre e quello in lettere in calce alla lista delle categorie, prevale sempre quello in lettere (C.d.S. Adunanza Plenaria n. 10 del 13.11.2015).

La **percentuale di ribasso Ri** che il concorrente **deve sempre obbligatoriamente offrire, a pena di esclusione, per i lavori senza variante** (e che sarà il ribasso contrattuale in caso di variante non accolta o non presentata) è **quella indicata in lettere, in calce alla lista delle categorie (nella penultima pagina della stessa)** che deve essere determinata mediante la seguente operazione: $Ri = (Pg - Pa) / Pg$ dove:

- "**Pg**" indica **l'importo a base d'asta** da assoggettare a ribasso (*al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetto a ribasso*) pari ad euro 1.285.500,00=,

- "**Pa**" rappresenta il **prezzo globale** offerto dal concorrente rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella 7° (SETTIMA) colonna della lista delle categorie di lavoro e forniture (*al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetto a ribasso*) della penultima pagina della lista stessa.

* * *

CASO B) In caso di **presentazione della/e variante/i ritenuta/e accoglibile/i da parte della commissione giudicatrice** **Ri** sarà così determinato (come anche **indicato nella "Tabella di riepilogo dell'offerta economica con variante migliorativa" dell'ultima pagina della lista delle categorie**) tramite la seguente formula:

[Euro 1.282.500,00 – (A + B)] / Euro 1.282.500,00 dove:

- "**A**" è il **prezzo offerto relativo al progetto definitivo-esecutivo a base di gara senza variante/i**, (*al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetto a ribasso*), **come risultante dalla somma dei prezzi della settima colonna della lista delle categorie**. Si precisa che, in caso di discrasia tra il suddetto prezzo complessivo ed il ribasso percentuale indicato in lettere in calce alla **penultima pagina** della lista delle categorie (che il concorrente deve sempre offrire, **a pena di esclusione**, anche in caso di presentazione di offerta per la/e variante/i migliorativa/e), prevarrà sempre quest'ultimo e quindi il valore di A sarà rideterminato in base alla suddetta percentuale di ribasso in lettere indicata;

- "**B**" è l'**offerta relativa alla/e variante/i migliorativa/e di cui al/i criteri di valutazione N ed O della tabella di cui al paragrafo 18.1 del disciplinare di gara**, a corpo, corrispondente al totale del/i computo/i metrico/i estimativo/i inserito/i all'interno della busta C contenente l'offerta economica (che equivale al valore di **B1** della "**Tabella di riepilogo dell'offerta economica con variante migliorativa" dell'ultima pagina** della lista delle categorie nel caso di presentazione della sola variante migliorativa di cui al criterio **N**, al valore **B2** nel caso di presentazione della sola variante migliorativa di cui al criterio **O** oppure al valore di **B1+B2** nel caso di presentazione di entrambe le varianti). In caso di **discordanza** tra il valore di B1 o B2 indicato/i nella "**Tabella di riepilogo dell'offerta economica con variante migliorativa" dell'ultima pagina** della lista delle categorie con i valori indicati nel computo metrico estimativo della proposta di variante inserito/i nella busta C, prevalgono sempre questi ultimi. In caso di discordanza tra i prezzi a corpo offerti per le varianti in cifre e quelli in lettere prevalgono questi ultimi.

Quindi, anche nel caso in cui nella "**Tabella di riepilogo dell'offerta economica con variante migliorativa" dell'ultima pagina** della lista delle categorie non venga riportato il prezzo a corpo per la/e variante/i offerta/e ed accettata/e dalla Commissione, laddove nella busta C sia stato comunque presentato un computo metrico estimativo che valorizzi la richiesta per la/e variante/i offerta/e, si farà prevalere e si considererà il prezzo a corpo indicato nel/i computo/i metrico/i

estimativi e si considererà tale valore per il calcolo di Ri.

N.B.: SI EVIDENZIA CHE nella "Tabella di riepilogo dell'offerta economica con variante migliorativa" dell'ultima pagina della lista delle categorie, A + B non può essere, A PENA DI ESCLUSIONE, superiore ad Euro 1.282.500,00= anche in caso di offerta della/e variante/i.

CASO C) In caso di presentazione della/e variante/i ritenuta/e non accoglibile/i da parte della commissione giudicatrice Ri sarà determinato come nel caso A) di cui sopra senza tener conto dei prezzi a corpo offerti nei computi metrici estimativi delle varianti migliorativi e/o nella "Tabella di riepilogo dell'offerta economica con variante migliorativa" **nell'ultima pagina** della lista delle categorie.

* * *

Tutte le prestazioni legate all'offerta tecnica presentata non danno diritto a specifici compensi. Quindi, con riferimento alle prestazioni da contabilizzarsi a misura, eventuali maggiori quantità delle voci di prezzo della lista delle categorie legate alle proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica non saranno prese in considerazione ai fini della contabilizzazione stessa non dando diritto a relativi compensi.

Per quanto riguarda la/e variante/i migliorativa/e - qualora offerta dal concorrente aggiudicatario ed accettata dalla Commissione – il compenso per la/e stessa/e sarà il prezzo a corpo indicato nei rispettivi computi metrici estimativi comprensivi anche degli oneri per la sicurezza.

Si precisa che le offerte in aumento rispetto all'importo di Euro 1.282.500,00 - anche in caso di presentazione di varianti - **saranno escluse dalla presente gara.**

18.4. Metodo per il calcolo dei punteggi

Si precisa che le offerte tecniche relative ai criteri discrezionali (D) indicati nella tabella di cui al precedente sottoparagrafo 18.1 e relative ai criteri tabellari (T - non soggetti a riparametrazione) dovranno essere inseriti nella busta telematica "B".

Omissis (offerte tecniche relative ai criteri quantitativi (Q) (con formule che consentono l'attribuzione del punteggio massimo all'offerta relativamente migliore).

L'offerta economica dovrà essere inserita nella busta telematica "C".

E' causa di esclusione diretta l'inserimento dell'offerta economica nelle "buste" telematiche "A" o "B".

La commissione giudicatrice – dopo l'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche ed economiche - formerà la graduatoria finale complessiva in base al **metodo aggregativo compensatore** come esplicitato nella seguente formula matematica:

[formula 18.4]

$P_i = C_{ai} \text{ riparam.} \times P_a + C_{bi} \text{ riparam.} \times P_b + \dots + C_{Hi} \times P_h + C_{Li} \times P_l \dots + P_{\text{off. econ. } i} \times P_{\text{off. econ.}}$

dove:

- P_i è il punteggio complessivo totale attribuito all'offerta del concorrente i-esimo;
- C_{ai} riparam., C_{bi} riparam. ecc sono i coefficienti riparametrati attribuiti nei criteri discrezionali A, B ecc. (tabella D) dopo la riparametrazione al concorrente i-esimo;
- C_{Hi} , C_{Li} ecc sono i coefficienti attribuiti ai criteri tabellari (T) (che non sono soggetti a riparametrazione) al concorrente i-esimo, relativamente ai criteri H, l ecc;
- P_a , P_b ... sono i pesi dei criteri di valutazione discrezionali A, B ecc..;
- P_h , P_l ecc sono i pesi dei criteri di valutazione tabellari H, l ecc;
- $P_{\text{off. econ. } i}$ è il coefficiente attribuito all'offerta economica del concorrente i-esimo;
- $P_{\text{off. econ.}}$ è il peso all'offerta economica.

Per i **criteri qualitativi** per i quali si prevede l'attribuzione di **punteggi discrezionali (D)**, nella formula 18.4 vengono inseriti i punteggi ottenuti dal concorrente *i-esimo* dopo la prima riparametrazione (riparametrazione di primo livello) effettuata in base a quanto di seguito specificato precisando che per i criteri **non suddivisi** in sub-criteri la riparametrazione sarà effettuata a livello del criterio stesso, mentre per i criteri **suddivisi in sub-criteri** (*non presenti nella presente gara*) la riparametrazione sarà effettuata **solo** a livello di sub-criterio e nella formula sopra riportata, si inseriranno i punteggi riparametrati dei singoli sub-criteri. Per i coefficienti relativi ai criteri tabellari ed a quelli di natura quantitativa la cui

formula consenta l'attribuzione del punteggio massimo all'offerta relativamente migliore, come anche per il criterio dell'offerta economica, non si effettueranno riparametrazioni e pertanto i relativi punteggi inseriti nella formula 18.4 non presentano l'inciso **riparam.** .

Riparametrazione.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun **concorrente ammesso** ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica esclusivamente ai criteri discrezionali di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo (questi ultimi non presenti nella presente procedura non essendo previsti nella tabella di cui al precedente paragrafo 18.1). La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio (o sub-criterio laddove previsto) il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. In caso di criteri suddivisi in sub-criteri la suddetta riparametrazione verrà effettuata solo al livello dei singoli sub-criteri e non verrà rifeffettuata al livello del criterio. Quindi, in quest'ultimo caso potrebbe anche verificarsi la situazione in cui in un criterio suddiviso in sub-criteri nessun concorrente ottenga in relazione ad esso il punteggio massimo.

Si precisa che è prevista una sola riparametrazione che sarà effettuata con riferimento alle offerte ammesse dopo la fase di controllo della "busta" A. Non si procederà ad alcuna riparametrazione in caso di una sola offerta valida e ammessa alla valutazione tecnica.

Si precisa anche che, qualora un concorrente venga escluso in sede di apertura delle buste "C" perchè, ad esempio, non abbia indicato gli oneri della sicurezza aziendale o della manodopera oppure non abbia correttamente sottoscritto l'offerta oppure venga escluso in una fase successiva (come ad es. in caso di esclusione per anomalia da parte del RUP oppure qualora, in sede di verifica dei requisiti della prima in graduatoria, si riscontri la sussistenza di una causa di esclusione), **si effettuerà una nuova riparametrazione** dei punteggi delle offerte tecniche inserite nelle buste B) **escludendo dai calcoli l'offerta esclusa**, la quale non rientrerà, naturalmente, nemmeno nei calcoli dei coefficienti da attribuirsi alle offerte economiche e, comunque, in tutti quelli da effettuarsi per la determinazione della graduatoria finale di cui alla formula [18.4], compresi i calcoli dei punteggi dei criteri /eventuali sub-criteri quantitativi (Q) le cui formule implicano l'attribuzione del punteggio massimo all'offerta relativamente migliore (rapportando ad essa le valutazioni delle altre offerte).

In relazione alla circostanza che il funzionamento del software della piattaforma telematica utilizzata nell'attuale versione non consente di rifeffettuare i calcoli delle riparametrazioni dei punteggi attribuiti alle offerte inserite nelle buste B) una volta che siano state aperte le buste C, in caso di esclusioni in sede di aperture delle stesse buste C o in fasi successive, come sopra indicato, si procederà ad un ricalcolo della graduatoria effettuando nuovamente le riparametrazioni e tutti i calcoli di cui al precedente punto 18.3 e della formula 18.4, senza tener conto dell'offerta esclusa, **fuori dall'ambito della piattaforma telematica** e si procederà a darne formale ed espressa comunicazione a tutti i concorrenti. In tal caso la nuova graduatoria ricalcolata prevarrà su quella che rimana nella banca dati della piattaforma.

Consolidamento della graduatoria.

La graduatoria finale formata in base alla formula [18.4] di cui sopra si considererà consolidata nel momento in cui verrà adottata da parte del competente dirigente della stazione appaltante la **determinazione di aggiudicazione definitiva sia essa efficace o meno** ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice. Quindi, eventuali esclusioni disposte per qualsiasi ragione successivamente all'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva non comporteranno nessun ricalcolo della graduatoria stessa. Nel caso in cui l'operatore risultato aggiudicatario in base alla suddetta determinazione di aggiudicazione definitiva venga successivamente escluso (ad es. ed a titolo esemplificativo in esito a pronunce giurisdizionali) non si ricalcherà la graduatoria ma ci si limiterà ad uno scorrimento della stessa.

* * *

L'appaltatore sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto - ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi e sub-elementi sopra illustrati da parte della preposta commissione giudicatrice - nella propria offerta tecnica.

Sono dettagliatamente indicati nel precedente paragrafo 16-CONTENUTO DELLA "BUSTA" B-OFFERTA TECNICA, i documenti che i concorrenti devono produrre, ai fini delle valutazioni di cui sopra da parte della commissione giudicatrice.

Si precisa, che la realizzazione delle proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica non comporta l'attribuzione di specifici compensi economici ulteriori al prezzo contrattuale derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara.

L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto e la relativa realizzazione deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente compensata nell'ambito e nei margini dei prezzi unitari contrattuali (determinati dal ribasso offerto) che devono risultare, anche a tal fine, adeguati. Inoltre, in questo caso, qualora l'offerta sia assoggettata a verifica di congruità, il concorrente dovrà dimostrare che i maggiori costi conseguenti alle proposte migliorative formulate nell'offerta tecnica trovano adeguata copertura nei margini complessivi dei prezzi contrattuali.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Come indicato nelle premesse, gli operatori economici che presenteranno offerta rispettando le regole della piattaforma telematica riceveranno, subito dopo l'inoltro delle offerte stesse, una comunicazione via PEC all'indirizzo indicato all'atto della propria registrazione. In tale PEC sarà indicato il numero di protocollo acquisito dall'offerta presentata. La piattaforma telematica garantisce la non modificabilità delle offerte presentate e la loro inaccessibilità prima del termine di scadenza stabilito per la presentazione delle stesse, nonché la loro conservazione ed integrità nelle successive fasi.

Si precisa che, anche se la procedura di affidamento è condotta tramite una piattaforma telematica che consente:

- agli operatori di monitorare l'andamento e le fasi della procedura tramite il portale appalti,
- di garantire l'integrità e l'intangibilità delle offerte e dei documenti presentati dagli operatori offerenti e la completa tracciabilità delle operazioni di gara, al fine di assicurare, quanto più possibile, la completa trasparenza delle operazioni di gara, si prevedono **due sedute pubbliche** con possibilità, da parte di un rappresentante degli offerenti, di presenziare nel luogo fisico dove si svolgeranno le sedute stesse analogamente alle gare svolte con tradizionale modalità cartacea. In particolare si svolgeranno in seduta pubblica: **la prima seduta del Seggio di gara di "apertura"** (in senso procedurale-informatico di accesso ed apertura, per la prima volta, ai relativi file) delle buste A contenenti la documentazione amministrativa e **l'ultima seduta da parte della commissione giudicatrice di "apertura" delle buste contenenti le offerte economiche e di formazione della graduatoria.**

Non si svolgeranno sedute pubbliche, con accesso fisico presso il luogo di svolgimento, per le eventuali sedute da tenersi, in caso di soccorso istruttorio, per dare atto degli esiti dei soccorsi stessi. Degli esiti e dei relativi verbali di tali sedute gli offerenti saranno tempestivamente informati tramite il portale appalti.

Inoltre - al fine di snellire le operazioni di gara e coerentemente a quanto sostenuto anche nella Sentenza del TAR Emilia Romagna, sez. II, n. 863 del 15 novembre 2018 - **la seduta della commissione giudicatrice di apertura delle buste telematiche B) contenenti le offerte tecniche si svolgerà in seduta riservata**, in quanto, per le ragioni sopra esposte, la piattaforma telematica garantisce pienamente la tracciabilità delle operazioni di gara e l'intangibilità dei documenti di offerta presentati dai concorrenti.

La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un **Seggio di gara monocratico**, costituito dal dirigente del Servizio competente per materia o suo sostituto in caso di impossibilità. Il Seggio di gara si riunirà in **seduta pubblica il giorno 16.07.2020, alle ore 9.00 presso il Comune di Ravenna - Piazza del Popolo n. 1 - CAP 48121.**

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite piattaforma telematica.

La seduta pubblica nel corso della quale si "apriranno" le buste contenenti le offerte economiche, si svolgerà nel luogo e nel giorno indicato tramite piattaforma telematica con almeno 2 giorni di anticipo sulla data della seduta stessa.

A ciascuna seduta pubblica potrà intervenire un incaricato per ciascun concorrente, che abbia la legale rappresentanza dell'operatore economico, ovvero sia stato da questi delegato a rappresentarlo. Tali poteri dovranno risultare da idonea delega corredata da copia di un valido documento di identità del legale rappresentante.

Il Seggio di gara procederà attraverso la piattaforma telematica, nella prima seduta pubblica a verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate e procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) (eventuale) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) proporre al competente Dirigente della stazione appaltante l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui **all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.**

Delle attività svolte verrà redatto apposito verbale.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art.

77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del Codice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, stante quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 32/2019 c.d. decreto "Sblocca Cantieri", convertito in legge dalla Legge 55/2019, con il quale si dispone che fino al 31 dicembre 2020 non trova applicazione l'art. 77, comma 3, del codice relativo all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo dei Commissari, di cui all'art. 78 del codice, istituito presso l'ANAC.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e se necessario, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. **Linee guida n. 3** di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «**Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni**» - approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE B) E C) – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del seggio di gara, la commissione giudicatrice procederà, in seduta riservata, all'**apertura delle buste telematiche relative alle offerte tecniche (buste B)** e preliminarmente, verificherà la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e la corretta sottoscrizione digitale degli stessi.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi coefficienti applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Nel caso in cui sia prevista la soglia di sbarramento al punteggio tecnico di cui al punto 18.1, la commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà a proporre al competente Dirigente della stazione appaltante l'adozione del provvedimento di esclusione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori. Ai fini del superamento o meno della soglia di sbarramento si prenderanno in considerazione i punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice prima della riparametrazione.

In seduta pubblica, convocata con le modalità di cui al precedente paragrafo 19, la commissione procederà all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche (**buste C**) ed alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.4.

Nella medesima seduta pubblica la commissione individuerà l'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice, in base alla formula indicata al precedente paragrafo 18.4.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora individui offerte nelle quali, sia i punti relativi al prezzo che la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione superano i quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel disciplinare di gara ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà a proporre al competente Dirigente della stazione appaltante sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett.

a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, ed in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6 ultimo periodo), **il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse, tenendo conto dell'intervento relativo alla/e variante/i migliorativa/e.**

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (=quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione qualora lo stesso RUP lo ritenga necessario, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP procederà a proporre al competente Dirigente della stazione appaltante l'adozione del provvedimento di esclusione ed alle successive comunicazioni, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, nei confronti delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

Si segnala che **qualora il concorrente primo in graduatoria non risponda, in sede di eventuale verifica di congruità, alla richiesta di giustificazione dell'offerta**, tale comportamento sarà ritenuto dalla Stazione appaltante lesivo della garanzia di trasparenza e correttezza della gara. Il comportamento omissivo potrebbe infatti essere strumentale ad una modifica della graduatoria e/o allo scorrimento della stessa a favore di altro concorrente in una fase in cui le offerte economiche sono già tutte note. Tale comportamento – che sostanzialmente verrà equiparato alla volontà di sottrarsi all'impegno preso con la presentazione dell'offerta ed al mantenimento della stessa per il termine stabilito nei documenti di gara – **sarà sanzionato con l'escussione della garanzia provvisoria e, qualora ritenuto necessario in relazione alla specificità del caso, anche segnalazioni alle autorità competenti** (Procura della Repubblica e ANAC).

23. AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

23.1. L'Amministrazione, provvede all'aggiudicazione previa verifica della relativa proposta che sarà formulata dal RUP sulla base della graduatoria finale approvata dalla commissione giudicatrice. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica sulla sussistenza delle condizioni di partecipazione e sulla sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 6 e 7. La verifica avverrà nei confronti del concorrente aggiudicatario ai sensi e con le modalità di cui all'art. 85, comma 5 del Codice.

In ogni caso, viene considerata condizione necessaria e imprescindibile per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, da parte del competente dirigente del Servizio Appalti e Contratti, che il concorrente nei cui confronti è stata formulata la proposta di aggiudicazione:

- fornisca tutte le informazioni necessarie alla stazione appaltante per avviare le verifiche sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice e di tutte le altre condizioni e criteri stabiliti dal presente disciplinare qualora non immediatamente desumibili da certificazioni acquisibili d'ufficio dalla stazione appaltante (ad esempio ed a titolo esemplificativo, ai fini dell'individuazione certa di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, dovranno essere indicati i componenti dell'organo di vigilanza se presente, in quanto non desumibili dalle visure ordinarie CCIAA oppure nel caso in cui l'operatore non abbia l'organo di vigilanza dovrà essere prodotta specifica dichiarazione al riguardo);

- fornisca tutte le eventuali informazioni, rispetto all'indicazione dei costi della manodopera indicati nell'offerta economica ai sensi dell'art. 95, comma 10 primo periodo del codice, che saranno richieste dalla stazione appaltante per effettuare – **prima dell'aggiudicazione** - le verifiche di cui al secondo periodo del citato comma 10 dell'art. 95 del codice relative al

rispetto dei minimi salariali retributivi.

Le suddette informazioni dovranno essere rese – al fine del rispetto dei tempi programmati per lo svolgimento della presente procedura di aggiudicazione – **entro 10 giorni** dalla specifica lettera di richiesta della stazione appaltante. **Qualora non fornite entro il suddetto termine, la stazione appaltante assegnerà un ulteriore termine perentorio non inferiore a 4 giorni lavorativi, decorsi infruttuosamente i quali, procederà con l'esclusione dalla gara del concorrente.**

Verifica dei requisiti

La verifica del possesso **delle condizioni di partecipazione e dei requisiti richiesti dal presente disciplinare di gara**, avverrà per quanto possibile attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare/integrare tali verifiche con richiesta diretta agli enti interessati qualora il sistema AVCpass presenti interruzioni o malfunzionamenti o qualora si tratti di informazioni non disponibili presso tale Banca Dati. Per i concorrenti non aventi sede in Italia, ma in uno degli Stati membri o in un Paese terzo firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, la documentazione dimostrativa dei requisiti sopra indicati deve essere inserita dal concorrente nel sistema AVCpass. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

Aggiudicazione e consolidamento della graduatoria

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 95, comma 15 del Codice, si precisa che relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, la conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali **la graduatoria si consolida** (o cristallizza), viene considerata coincidere con **l'adozione della determinazione di aggiudicazione, sia essa o meno efficace, da parte del competente Dirigente della stazione appaltante**. In sostanza nella presente procedura di gara vengono recepite le linee interpretative contenute, fra le tante, nelle sentenze C.d.S. sez. III, 5 ottobre 2016 n. 4107, TAR Sicilia del 1^a agosto 2016, n. 1989 che, seppur riferite a fattispecie disciplinate dall'abrogato d.lgs. 163/2006 e s.m.i., rimangono attuali in quanto il tenore letterale dell'art. 38, comma 2-bis, ultimo periodo del d.lgs. 163/2006 come introdotto dall'art. 39, comma 1, della legge n. 114 del 2014 è sostanzialmente identico al sopra citato comma 15 dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016.

Quindi, ogni esclusione o riammissione di offerte (anche in seguito a provvedimenti in autotutela della stazione appaltante o esclusione per anomalia), disposta prima dell'adozione della determinazione di aggiudicazione **determinerà necessariamente un ricalcolo della graduatoria** con la riformulazione delle riparametrazioni e dei restanti calcoli senza l'offerta esclusa o con l'offerta riammessa e la conseguente formazione di una nuova graduatoria. Al contrario, eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente alla data di adozione della determinazione di aggiudicazione non comporteranno nessun ricalcolo della soglia di anomalia e della conseguente graduatoria approvata.

Termini di vincolatività delle offerte

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **480 giorni** dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

23.2. Prima della stipula del contratto, l'appaltatore dovrà sottoscrivere la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi" allegata al capitolato speciale di appalto, in conformità all'Allegato I al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) al fine di consentire il monitoraggio da parte della stazione appaltante della conformità ai predetti standard.

La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della seguente ulteriore documentazione e dichiarazioni:

a) omissis

b) garanzia definitiva di cui all'art. 103 del codice nei termini e con le modalità ivi previste;

c) comunicazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società

consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'appalto;

c1) comunicazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e degli artt. 2 e 3 del D.M. 145/2000 utilizzando i modelli che verranno allegati dalla stazione appaltante alla specifica lettera di richiesta;

d) presentazione del piano operativo di sicurezza (POS) che dovrà, in ogni caso, essere corretto / completato / integrato con le specifiche richieste del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e del RUP e che **dovrà poi tener conto dell'intervento relativo alla/e variante/i migliorativa/e.**

e) rimborso delle spese delle pubblicazioni ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 (qualora vi siano pubblicazioni ai sensi di legge).

f) pagamento delle spese contrattuali;

Si precisa che, la mancata:

-omissis

- trasmissione della comunicazione ai sensi del DPCM 187/1991 di cui al precedente punto 23.2 **c) e della comunicazione di al precedente punto 23.2 c1);**

- presentazione del piano operativo di sicurezza (POS) di cui al precedente punto 23.2 **d),**

entro 30 giorni dalla specifica lettera di richiesta della stazione appaltante che sarà inoltrata immediatamente dopo le comunicazioni dell'aggiudicazione di cui all'art. 76, comma 5, lettera a) del codice, potrà essere considerata come causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 3, del codice 3, la mancata costituzione della garanzia definitiva di cui al precedente punto 23.2 **b)** determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, **le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara**, di cui al precedente punto 13.2 **e)**, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, qualora dovute in relazione all'importo dell'appalto.

Anche il mancato pagamento delle spese contrattuali di cui al precedente punto 13.2 **f)** potrà essere considerato come causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione qualora comporti ritardi della stipulazione del contratto valutati come non accettabili da parte della stazione appaltante. In tal caso il mancato pagamento delle spese contrattuali sarà considerato alla stregua dell'impossibilità di stipula per fatto dell'aggiudicatario con conseguente incameramento della cauzione provvisoria.

23.3. L'aggiudicatario dovrà presentarsi alla data che sarà concordata con i competenti uffici della stazione appaltante per la stipulazione del contratto. In caso di mancata presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della garanzia per la partecipazione alla procedura.

23.4. In caso di mancata stipula del contratto per sopravvenuta carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all'incameramento della garanzia per la partecipazione alla procedura ed alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione stessa.

23.5 omissis

23.6. In caso di mancata stipulazione del contratto nelle ipotesi configurate ai precedenti punti 23.2., 23.3., 23.4. e 23.5, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto e stipulare il contratto con l'operatore economico che risulti successivamente classificato nella graduatoria delle offerte. **Si precisa che in tutti questi casi e successivamente all'aggiudicazione, la graduatoria si considererà consolidata e quindi non si effettueranno più calcoli o riparametrazioni, ma si procederà semplicemente ad uno scorrimento della graduatoria stessa.**

Coerentemente a quanto sopra esposto si precisa che, **anche nelle ipotesi di cui al primo comma dell'art. 110** del Codice, la graduatoria di riferimento rimane quella risultante dall'originaria aggiudicazione.

23.7. Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art 32 comma 14 del Codice, mediante **atto pubblico in modalità elettronica.**

23.8. Si ribadisce che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali (compresi tutti gli oneri fiscali ed i diritti di segreteria qualora dovuti) nessuna esclusa, che si stimano in **circa euro 5.200,00.**

23.9. Il contratto verrà stipulato nel termine di 210 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice e comunque non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice, fatti salvi gli affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a) e b) del codice, per i quali il termine dilatorio predetto non si applica.

23.10. Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l'appaltatore dovrà presentare al RUP una polizza di assicurazione avente le caratteristiche di cui all'**art. 37 del Capitolato speciale di appalto.**

23.11. **Saranno materialmente allegati al contratto** per farne parte integrante e sostanziale, l'elenco dei prezzi unitari ed il capitolato speciale di appalto. Tutti i restanti elaborati di progetto a base di gara **formeranno parte integrante del**

contratto ancorché non verranno materialmente allegati ad esso.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ravenna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati di seguito «**Regolamento**» e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "**Codice in materia di protezione dei dati personali**", così come integrato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 (in G.U. 4 settembre 2018 n. 205), nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

I dati raccolti saranno trattati prevalentemente con strumenti informatici e telematici ed episodicamente con modalità cartacee, per le finalità previste dal Regolamento, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito anche "**Regolamento UE**"), la stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

In relazione alle attività svolte nell'ambito del presente affidamento, si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della redazione e della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dalla stazione appaltante potranno essere trattati anche per fini di archiviazione nel pubblico interesse.

Natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati alla Stazione Appaltante/Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Per correttezza e trasparenza si informano gli operatori economici che il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. I "dati personali relativi a condanne penali e reati" o a connesse misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 10 Regolamento UE, sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile in materia di appalti (ai sensi dell'art. 2-octies del Codice in materia di protezione dei dati personali).

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali e richieste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della Stazione Appaltante/Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla Stazione Appaltante/Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del

10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del concorrente alla gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dalla Stazione Appaltante/Amministrazione, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito "profilo del committente" della Stazione Appaltante/Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo della gestione della procedura, nonché successivamente, per finalità di archiviazione a tempo indeterminato.

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

Titolare del trattamento

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, titolare del trattamento è il Comune di Ravenna, rappresentato ai fini previsti dal Regolamento, dal Sindaco pro tempore e Responsabile della protezione dati (RPD) è Lepida Spa.

Consenso del concorrente/interessato

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte della Stazione Appaltante/Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Il Dirigente

Dott. Paolo Neri

documento firmato digitalmente